

STATUTO SPECIALE - MATERIALI

-aggiornati al 31 dicembre 2012 -

Nella prima e nella seconda colonna il neretto è usato per evidenziare le differenze fra statuto speciale e costituzione.

Nella seconda colonna, dopo gli articoli della costituzione connessi e un breve sunto di alcune sentenze costituzionali di maggior rilievo, ci sono delle note redazionali, in corsivo.

Le ipotesi di modificazione della terza colonna sono esclusivamente quelle in cui pareva possibile arrischiarsi lavorando a bocce ferme, ipotizzando che fosse possibile intervenire in sede di manutenzione, senza rimettere in discussione la sostanza politica delle norme. E' ovvio che questo tipo di modificazioni potrebbero (e forse dovrebbero) entrare anche in un provvedimento che tocchi le questioni sostanziali.

Statuto speciale per il Trentino-Südtirol	Costituzione, giurisprudenza e note	Ipotesi di modificazione
Art. 1 (1) Il Trentino-Alto Adige, comprendente il territorio delle province di Trento e di Bolzano, è costituito in Regione autonoma, fornita di personalità giuridica, entro l'unità politica della Repubblica italiana, una e indivisibile, sulla base dei principi della Costituzione e secondo il presente statuto. (2) La Regione Trentino-Alto Adige ha per capoluogo la città di Trento.	<u>Costituzione</u> - art. 116, secondo comma: "La Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol è costituita dalle province autonome di Trento e di Bolzano." <u>Corte costituzionale</u> sentenza 242/1989: posizione dell'autonomia regionale/provinciale, tenuto conto dell'accordo Degasperi - Gruber (con l'Umlaut, nella sentenza...) e in rapporto alla tutela delle minoranze	Art. 1 1. La Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol è costituita dalle province autonome di Trento e di Bolzano. La Regione e le province sono fornite di personalità giuridica , entro l'unità politica della Repubblica italiana, una e indivisibile, sulla base dei principi della Costituzione e secondo questo statuto. 2. La Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol ha per capoluogo la città di Trento.
Art. 2 (1) Nella regione è riconosciuta parità di diritti ai cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, e sono salvaguardate le rispettive caratteristiche etniche e culturali.		
Art. 3 (1) La Regione comprende le province di Trento e di Bolzano. (2) I comuni di Proves, Senale, Termeno, Ora, Bronzolo, Valdagno, Lauregno, San Felice, Cortaccia, Egna, Montagna, Trodena, Magré, Salorno, Anterivo e la frazione di Sinablana del Comune di Rumo della provincia	<u>Corte costituzionale</u> sentenza 66/2007: non costituzionalizzazione del territorio della Valle d'Aosta (modificabile con legge ordinaria ex art. 132 cost., quindi) <i>Nota: il II comma potrebbe essere eliminato (ha un valore esclusivamente storico). I commi I e III possono confluire nell'art. 1 (in parte; in altra parte sono superflui). Un nuovo articolo potrebbe costituzionalizzare</i>	Art. 3 1. La Province comprendono il territorio ... 2. La Regione e le Province hanno un gonfalone e uno stemma approvati con decreto del Presidente della Repubblica.

<p>di Trento sono aggregati alla provincia di Bolzano.</p> <p>(3) Alle province di Trento e di Bolzano sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo il presente statuto.</p> <p>(4) Ferme restando le disposizioni sull'uso della bandiera nazionale, la Regione, la Provincia di Trento e quella di Bolzano hanno un proprio gonfalone ed uno stemma, approvati con decreto del Presidente della Repubblica.</p>	<p><i>l'attuale territorio regionale, anche tenendo conto dei problemi connessi alle richieste di aggregazione alla regione. In sede locale potrebbe essere gradito un riferimento storico (territori della contea principesca del Tirolo ecc.), ma c'è il problema dei comuni passati ad altre province nell'era fascista, e comunque la cosa potrebbe incontrare difficoltà a livello nazionale</i></p>	
	<p><u>Costituzione</u> - art. 117, quinto, ottavo e nono comma: "Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.</p> <p>La legge regionale ratifica le intese della regione con altre regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.</p> <p>Nelle materie di sua competenza la regione può concludere accordi con stati e intese con enti territoriali interni ad altro stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato."</p> <p><u>Corte costituzionale</u> sentenza 285/2005: l'art. 117 IX comma non esclude potere estero statale in materie regionali: attribuisce solo una facoltà alle regioni</p> <p><i>Nota: l'argomento dei rapporti internazionali potrebbe essere trattato dallo statuto per rendere la disciplina più sicura e più favorevole per la provincia; ma sarà difficile ottenerlo, e non è neppure detto che convenga cristallizzare troppo la materia</i></p>	
	<p><u>Costituzione</u> - art. 117, secondo e sesto comma: "Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: (per un confronto fra le materie di competenza statale e provinciale vedi l'apposito documento)</p> <p>La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie</p>	

	di legislazione esclusiva, salva delega alle regioni. La potestà regolamentare spetta alle regioni in ogni altra materia. I comuni, le province e le città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite."	
Art. 4 (1) In armonia con la Costituzione e i principi dell' ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali - tra i quali è compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali - nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la Regione ha la potestà di emanare norme legislative nelle seguenti materie:	<u>Costituzione</u> - art. 117, primo e quarto comma. "La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall' ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Spetta alle regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato." <u>Corte costituzionale</u> sentenza 312/1983: interesse nazionale a tutela delle minoranze come limite e indirizzo di potestà regionali e provinciali <u>Corte costituzionale</u> sentenze 303/2003 e 370/2003: fine del limite dell'interesse nazionale, in nuova costituzione	Art. 4 1. Nel rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall' ordinamento europeo e dagli obblighi internazionali la Regione ha la potestà di emanare norme legislative nelle seguenti materie: <i>(per un confronto fra le materie di competenza statale e provinciale vedi l'apposito documento)</i>
Art. 5 (1) La Regione, nei limiti del precedente articolo e dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, emana norme legislative nelle seguenti materie:	<u>Costituzione</u> - art. 117, terzo comma: "Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: (...). Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali , riservata alla legislazione dello Stato."	Art. 5 1. Nei limiti indicati dall'articolo 4 e dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, la Regione ha la potestà legislativa nelle seguenti materie: <i>(per un confronto fra le materie di competenza statale e provinciale vedi l'apposito documento)</i>
Art. 6 (1) Nelle materie concernenti la previdenza e le assicurazioni sociali la Regione ha facoltà di emanare norme legislative allo scopo di integrare le disposizioni delle leggi dello Stato, ed ha facoltà di costituire appositi istituti autonomi o agevolarne la istituzione. (2) Le casse mutue malattia esistenti nella regione, che siano state fuse nell'istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori, possono essere ricostituite dal Consiglio regionale, salvo il regolamento dei rapporti patrimoniali. (3) Le prestazioni di dette casse mutue a favore degli interessati non possono essere inferiori a quelle dell'istituto	<i>Nota: in base all'art. 117, III comma la previdenza complementare e integrativa è competenza concorrente delle regioni: quindi la relativa competenza regionale dovrebbe essere spostata dall'art. 6 all'art. 5</i>	

predetto.		
<p style="text-align: center;">Art. 7</p> <p>(1) Con leggi della Regione, sentite le popolazioni interessate, possono essere istituiti nuovi comuni e modificate le loro circoscrizioni e denominazioni.</p> <p>(2) Tali modificazioni, qualora influiscano sulla circoscrizione territoriale di uffici statali, non hanno effetto se non due mesi dopo la pubblicazione del provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione.</p>	<p><u>Costituzione</u> - art. 133, secondo comma: "La regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni."</p> <p><u>Corte costituzionale</u> sentenze 94/2000 e 47/2003; sui criteri d'individuazione delle popolazioni interessate. Sentenza 47/2003: si tratta di leggi-provvedimento.</p> <p><u>Corte costituzionale</u> sentenza 237/2004: il mutamento di denominazione richiede un referendum in base all'art. 133, secondo comma della costituzione (analogo all'art. 7, primo comma dello statuto)</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 8</p> <p>(1) Le province hanno la potestà di emanare norme legislative, entro i limiti indicati dall'art. 4, nelle seguenti materie:</p>	<p><u>Costituzione</u> - art. 117, primo e quarto comma: "La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.</p> <p>Spetta alle regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato."</p>	<p style="text-align: center;">Art. 8</p> <p>1. Nei limiti indicati dall'articolo 4, le province hanno la potestà legislativa nelle seguenti materie: <i>(per un confronto fra le materie di competenza statale e provinciale vedi l'apposito documento)</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 9</p> <p>(1) Le province emanano norme legislative nelle seguenti materie nei limiti indicati dall'art. 5:</p>	<p><u>Costituzione</u> - art. 117, terzo comma: "Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: (...). Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato."</p>	<p style="text-align: center;">Art. 9</p> <p>1. Nei limiti indicati dall'articolo 5, le province hanno la potestà legislativa nelle seguenti materie: <i>(per un confronto fra le materie di competenza statale e provinciale vedi l'apposito documento)</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 10</p> <p>(1) Allo scopo di integrare le disposizioni delle leggi dello Stato, le province hanno la potestà di emanare norme legislative nella materia del collocamento e avviamento al lavoro, con facoltà di avvalersi - fino alla costituzione dei propri uffici - degli uffici periferici del Ministero del lavoro per l'esercizio dei poteri amministrativi connessi con le potestà legislative spettanti alle Province stesse in materia di lavoro.</p> <p>(2) I collocatori comunali saranno scelti e nominati dagli organi statali, sentiti il Presidente della Provincia e i sindaci interessati.</p>	<p><u>Costituzione</u> - art. 120, primo comma: "La regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale."</p> <p><u>Corte costituzionale</u> sentenza 48/1991: il terzo comma dell'art. 10 riguarda l'assunzione tramite collocamento, e non la chiamata diretta</p> <p><u>Corte costituzionale</u> sentenza 207/2001: non si può imporre sede locale per partecipare ad appalti. Sentenze 124/2010, 28/2013: no a discriminine di imprese in base a</p>	

<p>(3) I cittadini residenti nella provincia di Bolzano hanno diritto alla precedenza nel collocamento al lavoro nel territorio della provincia stessa, esclusa ogni distinzione basata sulla appartenenza ad un gruppo linguistico o sull'anzianità di residenza.</p>	<p>localizzazione territoriale <u>Corte costituzionale</u> sentenza 161/2005: no limitazioni regionali a ingresso di rifiuti pericolosi <u>Corte costituzionale</u> sentenze 62/2005 e 247/2006: idem per materiali nucleari <u>Corte costituzionale</u> sentenza 440/2006: incostituzionali criteri di selezione degli appaltatori basati sulla localizzazione delle imprese <u>Corte costituzionale</u> sentenza 64/2007: ammissibili quote a favore di piccole e medie strutture operanti in regione da un congruo periodo <u>Corte costituzionale</u> sentenza 40/2011: non si possono introdurre distinzioni immotivate fra cittadini italiani, europei ed extracomunitari in base all'anzianità di residenza, per l'accesso ai servizi sociali</p> <p><i>Nota: in base all'art. 117, III comma e alla giurisprudenza costituzionale i servizi di collocamento sono di competenza concorrente delle regioni: quindi la relativa competenza provinciale dovrebbe essere spostata dall'art. 10 all'art. 9. L'art. 10 potrebbe restare per regolare la materia del suo terzo comma, in rapporto all'art. 120, primo comma della costituzione</i></p>	
<p style="text-align: center;">Art. 11</p> <p>(1) La provincia può autorizzare l'apertura e il trasferimento di sportelli bancari di aziende di credito a carattere locale provinciale e regionale, sentito il parere del Ministero del tesoro.</p> <p>(2) L'autorizzazione all'apertura e al trasferimento nella provincia di sportelli bancari delle altre aziende di credito è data dal Ministero del tesoro sentito il parere della provincia interessata.</p> <p>(3) La provincia nomina il presidente e il vice presidente della cassa di risparmio, sentito il parere del Ministero del tesoro.</p>	<p><u>Corte costituzionale</u> sentenza 525/1990: il potere di nomina previsto dal terzo comma vale solo se si tratta di istituti regionali, cioè privi di sportelli fuori regione <u>Corte costituzionale</u> sentenza 224/1994: superamento del primo comma in seguito alla liberalizzazione dei servizi bancari. In direzione limitativa delle competenze provinciali va anche la sentenza 45/1990 <u>Corte costituzionale</u> sentenza 438/2007: fondazioni bancarie non rientrano più nel credito, ma nell'ordinamento civile: quindi spetta allo stato approvare modifiche dei loro statuti, in base al principio del parallelismo delle funzioni amministrative</p> <p><i>Nota: l'articolo è superato dall'evoluzione legislativa e giurisprudenziale. Una sua eventuale riedizione in altra veste è questione politica</i></p>	
<p style="text-align: center;">Art. 12</p>	<p><i>Nota: il quarto comma è senz'altro superato; gli altri</i></p>	

<p>(1) Per le concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico e le relative proroghe di termine, le province territorialmente competenti hanno facoltà di presentare le proprie osservazioni ed opposizioni in qualsiasi momento fino all'emanazione del parere definitivo del consiglio superiore dei lavori pubblici.</p> <p>(2) Le province hanno altresì facoltà di proporre ricorso al tribunale superiore delle acque pubbliche avverso il decreto di concessione e di proroga.</p> <p>(3) I presidenti delle province territorialmente competenti o loro delegati sono invitati a partecipare con voto consultivo alle riunioni del consiglio superiore dei lavori pubblici, nelle quali sono esaminati i provvedimenti indicati nel primo comma.</p> <p>(4) Il ministero competente adotta i provvedimenti concernenti l'attività dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) nella regione, sentito il parere della provincia interessata.</p>	<p><i>dovrebbero essere rivisti alla luce delle norme di attuazione in materia; è questione politicamente delicata</i></p>	
<p style="text-align: center;">Art. 13</p> <p>(1) Nelle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico, i concessionari hanno l'obbligo di fornire annualmente e gratuitamente alle province di Bolzano e di Trento - per servizi pubblici e categorie di utenti da determinare con legge provinciale - 220 Kwh per ogni Kw di potenza nominale media di concessione, da consegnare all'officina di produzione, o sulla linea di trasporto e distribuzione ad alta tensione collegata con l'officina stessa, nel punto più conveniente alla provincia.</p> <p>(2) Le province stabiliscono altresì con legge i criteri per la determinazione del prezzo dell'energia di cui sopra ceduta alle imprese distributrici, nonché i criteri per le tariffe di utenza, le quali non possono comunque superare quelle deliberate dal CIP.</p> <p>(3) I concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico dovranno corrispondere semestralmente alle province lire 6,20 per ogni Kwh di energia da esse non</p>	<p><u>Corte costituzionale</u> sentenza 182/1987: no preferenza alle province per le concessioni, in base all'art. 13 quarto comma.</p> <p><u>Corte costituzionale</u> sentenza 157/1988: sui limiti dei poteri attribuiti dal secondo comma (spetta allo stato la determinazione delle tariffe elettriche).</p> <p><u>Corte costituzionale</u> sentenza 482/1991: l'intesa prevista dall'art. 13, quarto comma è norma speciale: quindi non si estende ai casi disciplinati dall'art. 12.</p> <p><i>Nota: a parte un possibile svecchiamento linguistico dei primi tre commi (uso del futuro, lire ecc.), il quarto dovrebbe essere rivisto alla luce dell'evoluzione della materia, in collegamento con l'articolo precedente</i></p>	

<p>ritirata. Il compenso unitario prima indicato varierà proporzionalmente alle variazioni, non inferiori al 5 per cento del prezzo medio di vendita della energia elettrica dell'ENEL, ricavato dal bilancio consuntivo dell'ente stesso.</p> <p>(4) Sulle domande di concessione per grandi derivazioni idroelettriche presentate, nelle province di Trento e di Bolzano, in concorrenza dall'ENEL e dagli enti locali, determinati in base a successiva legge dello Stato, provvede il Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e d'intesa con la provincia territorialmente interessata.</p>		
<p style="text-align: center;">Art. 14</p> <p>(1) È obbligatorio il parere della provincia per le concessioni in materia di comunicazioni e trasporti riguardanti linee che attraversano il territorio provinciale.</p> <p>(2) È altresì obbligatorio il parere della provincia per le opere idrauliche della prima e seconda categoria. Lo Stato e la provincia predispongono d'intesa un piano annuale di coordinamento delle opere idrauliche di rispettiva competenza.</p> <p>(3) L'utilizzazione delle acque pubbliche da parte dello Stato e della provincia, nell'ambito della rispettiva competenza, ha luogo in base a un piano generale stabilito d'intesa tra i rappresentanti dello Stato e della provincia in seno a un apposito comitato.</p>	<p><i>Nota: articolo poco omogeneo. I commi II e III sono collegati ai due articoli precedenti; da riprendere in mano assieme ad essi. Il I comma ha argomento analogo all'art. 45 (vedi)</i></p>	
<p style="text-align: center;">Art. 15</p> <p>(1) Salvo che le norme generali sulla programmazione economica dispongano un diverso sistema di finanziamento, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato assegna alle province di Trento e di Bolzano quote degli stanziamenti annuali iscritti nel bilancio dello Stato per la attuazione di leggi statali che prevedono interventi finanziari per l'incremento delle attività industriali. Le quote sono determinate sentito</p>	<p><u>Corte costituzionale</u> sentenza 427/1992: applicazione della deroga derivante dall'incipit dell'art. 15, primo comma</p> <p><i>Nota: il I comma dev'essere rivisto (o abrogato) anche alla luce delle modifiche del 2009 al titolo VI dello statuto</i></p>	

<p>il parere della provincia e tenuto conto delle somme stanziare nel bilancio statale e del bisogno della popolazione della provincia stessa. Le somme assegnate sono utilizzate d'intesa tra lo Stato e la provincia. Qualora lo Stato intervenga con propri fondi nelle province di Trento e di Bolzano, in esecuzione dei piani nazionali straordinari di edilizia scolastica, l'impiego dei fondi stessi è effettuato d'intesa con la provincia.</p> <p>(2) La Provincia di Bolzano utilizza i propri stanziamenti destinati a scopi assistenziali, sociali e culturali in proporzione diretta alla consistenza di ciascun gruppo linguistico e in riferimento alla entità del bisogno del gruppo medesimo, salvo casi straordinari che richiedano interventi immediati per esigenze particolari.</p> <p>(3) La Provincia di Trento assicura la destinazione di stanziamenti in misura idonea a promuovere la tutela e lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione ladina e di quelle mochena e cimbra residenti nel proprio territorio, tenendo conto della loro entità e dei loro specifici bisogni.</p>		
<p style="text-align: center;">Art. 16</p> <p>(1) Nelle materie e nei limiti entro cui la Regione o la Provincia può emanare norme legislative, le relative potestà amministrative, che in base all'ordinamento preesistente erano attribuite allo Stato, sono esercitate rispettivamente dalla Regione e dalla Provincia.</p> <p>(2) Restano ferme le attribuzioni delle province ai sensi delle leggi in vigore, in quanto compatibili con il presente statuto.</p> <p>(3) Lo Stato può inoltre delegare, con legge, alla Regione, alla Provincia e ad altri enti pubblici locali funzioni proprie della sua amministrazione. In tal caso l'onere delle spese per l'esercizio delle funzioni stesse resta a carico dello Stato.</p> <p>(4) La delega di funzioni amministrative dello Stato, anche se conferita con la presente legge, potrà essere</p>	<p><u>Costituzione</u> - art. 118, primo, terzo e quarto comma: "Le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a province, città metropolitane, regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.</p> <p>La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.</p> <p>Stato, regioni, città metropolitane, province e comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà."</p> <p><u>Corte costituzionale</u> sentenza 101/1964:</p>	

<p>modificata e revocata con legge ordinaria della Repubblica.</p>	<p>sull'interpretazione (restrittiva) del secondo comma <u>Corte costituzionale</u> sentenza 238/2007: nelle materie di competenza primaria vige ancora parallelismo fra funzioni legislative e amministrative</p> <p><i>Note: c'è una discordanza sostanziale fra il primo comma dell'art. 16 e la costituzione, ma è questione politica.</i></p> <p><i>Il secondo comma si riferisce alle competenze delle province di diritto comune.</i></p> <p><i>Quanto al terzo comma, lo strumento più usato sono le norme d'attuazione; ma la norma può avere una sua utilità.</i></p> <p><i>Il quarto comma realizza una destaturizzazione che potrebbe essere pericolosa, quindi va soppesato con attenzione alla luce dei casi concreti; ma la questione è politica</i></p>	
<p>Art. 17</p> <p>(1) Con legge dello Stato può essere attribuita alla Regione e alle province la potestà di emanare norme legislative per servizi relativi a materie estranee alle rispettive competenze previste dal presente statuto.</p>	<p><u>Costituzione</u> - art. 116, terzo comma "Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la regione interessata."</p>	
<p>Art. 18</p> <p>(1) La Regione esercita normalmente le funzioni amministrative delegandole alle province, ai comuni e ad altri enti locali o valendosi dei loro uffici. La delega alle province è obbligatoria nella materia dei servizi antincendi.</p> <p>(2) Le province possono delegare alcune loro funzioni amministrative ai comuni o ad altri enti locali o avvalersi dei loro uffici.</p>	<p><u>Costituzione</u> - art. 118, primo e secondo comma: "Le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a province, città metropolitane, regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.</p> <p>I comuni, le province e le città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze."</p> <p><u>Corte costituzionale</u> sentenza 39/1957: interpreta</p>	

	<p>restrittivamente l'art. 14 (ora art. 18) quanto ai criteri della delega, alle possibilità di subdelega ecc.</p> <p><u>Corte costituzionale</u> sentenza 132/2006: inammissibile delega di potestà legislative a province</p> <p><u>Corte costituzionale</u> sentenza 370/2006: l'art. 10 della l.cost. 3/2001 non si estende agli enti locali.</p> <p><i>Nota: in conseguenza dell'ultima sentenza la delega agli enti locali rimane facoltativa (e non "normale"). L'art. 18 potrebbe essere rivisto, comunque, per parlare non solo di delega, ma anche di attribuzione</i></p>	
<p style="text-align: center;">Art. 19</p> <p>(1) Nella provincia di Bolzano l'insegnamento nelle scuole materne, elementari e secondarie è impartito nella lingua materna italiana o tedesca degli alunni da docenti per i quali tale lingua sia ugualmente quella materna. Nelle scuole elementari, con inizio dalla seconda o dalla terza classe, secondo quanto sarà stabilito con legge provinciale su proposta vincolante del gruppo linguistico interessato, e in quelle secondarie è obbligatorio l'insegnamento della seconda lingua che è impartito da docenti per i quali tale lingua è quella materna.</p> <p>(2) La lingua ladina è usata nelle scuole materne ed è insegnata nelle scuole elementari delle località ladine. Tale lingua è altresì usata quale strumento di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado delle località stesse. In tali scuole l'insegnamento è impartito su base paritetica di ore e di esito finale, in italiano e tedesco.</p> <p>(3) L'iscrizione dell'alunno alle scuole della provincia di Bolzano avviene su semplice istanza del padre o di chi ne fa le veci. Contro il diniego di iscrizione è ammesso ricorso da parte del padre o di chi ne fa le veci alla autonoma sezione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa.</p> <p>(4) Per l'amministrazione della scuola in lingua italiana e per la vigilanza sulla scuola in lingua tedesca e su quella delle località ladine di cui al secondo comma, il Ministero della pubblica istruzione, sentito il parere della Giunta provinciale di Bolzano, nomina un sovrintendente</p>	<p><u>Corte costituzionale</u> ordinanza 430/2006: sull'insegnamento della seconda lingua l'art. 19 dà uno standard minimo, ma è derogabile anticipando l'insegnamento.</p> <p><i>Nota: articolo estremamente delicato dal punto di vista politico</i></p>	

<p>scolastico.</p> <p>(5) Per l'amministrazione delle scuole materne, elementari e secondarie in lingua tedesca, la Giunta provinciale di Bolzano, sentito il parere del Ministero della pubblica istruzione, nomina un intendente scolastico, su una terna formata dai rappresentanti del gruppo linguistico tedesco nel consiglio scolastico provinciale.</p> <p>(6) Per l'amministrazione della scuola di cui al secondo comma del presente articolo, il Ministero della pubblica istruzione nomina un intendente scolastico, su una terna formata dai rappresentanti del gruppo linguistico ladino nel consiglio scolastico provinciale.</p> <p>(7) Il Ministero della pubblica istruzione nomina, d'intesa con la Provincia di Bolzano, i presidenti e i membri delle commissioni per gli esami di Stato nelle scuole in lingua tedesca.</p> <p>(8) Al fine della equipollenza dei diplomi finali deve essere sentito il parere del consiglio superiore della pubblica istruzione sui programmi di insegnamento e di esame per le scuole della provincia di Bolzano.</p> <p>(9) Il personale amministrativo del provveditorato agli studi, quello amministrativo delle scuole secondarie, nonché il personale amministrativo degli ispettorati scolastici e delle direzioni didattiche passa alle dipendenze della Provincia di Bolzano, restando addetto ai servizi della scuola corrispondente alla propria lingua materna.</p> <p>(10) Ferma restando la dipendenza dallo Stato del personale insegnante, sono devoluti all'intendente per la scuola in lingua tedesca e a quello per la scuola di cui al secondo comma, i provvedimenti in materia di trasferimento, congedo, aspettativa, sanzioni disciplinari fino alla sospensione per un mese dalla qualifica con privazione dello stipendio, relativi al personale insegnante delle scuole di rispettiva competenza.</p> <p>(11) Contro i provvedimenti adottati dagli intendenti scolastici ai sensi del comma precedente è ammesso ricorso al Ministro per la pubblica istruzione che decide in via definitiva, sentito il parere del soprintendente scolastico.</p> <p>(12) I gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino</p>		
---	--	--

<p>sono rappresentati nei consigli provinciali scolastico e di disciplina per i maestri.</p> <p>(13) I rappresentanti degli insegnanti nel consiglio scolastico provinciale sono designati, mediante elezione, dal personale insegnante e in proporzione al numero degli insegnanti dei rispettivi gruppi linguistici. Il numero dei rappresentanti del gruppo ladino deve essere, comunque, non inferiore a tre.</p> <p>(14) Il consiglio scolastico, oltre a svolgere i compiti previsti dalle leggi vigenti, esprime parere obbligatorio sull'istituzione e soppressione di scuole; sui programmi ed orari; sulle materie di insegnamento e loro raggruppamento.</p> <p>(15) Per l'eventuale istituzione di università nel Trentino - Alto Adige, lo Stato deve sentire preventivamente il parere della regione e della provincia interessata.</p>		
<p style="text-align: center;">Art. 20</p> <p>(1) I presidenti delle province esercitano le attribuzioni spettanti all'autorità di pubblica sicurezza, previste dalle leggi vigenti, in materia di industrie pericolose, di mestieri rumorosi ed incomodi, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, mestieri girovaghi, operai e domestici, di malati di mente, intossicati e mendicanti, di minori di anni diciotto.</p> <p>(2) Ai fini dell'esercizio delle predette attribuzioni i presidenti delle province si avvalgono anche degli organi di polizia statale, ovvero della polizia locale, urbana e rurale.</p> <p>(3) Le altre attribuzioni che le leggi di pubblica sicurezza vigenti devolvono al prefetto sono affidate ai questori.</p> <p>(4) Restano ferme le attribuzioni devolute ai sindaci quali ufficiali di pubblica sicurezza o ai funzionari di pubblica sicurezza distaccati.</p>	<p><u>Corte costituzionale</u>, sentenza 196/2009: l'art. 20 non fonda una potestà legislativa delle province (i presidenti agiscono come ufficiali del governo)</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 21</p> <p>(1) I provvedimenti dell'autorità statale adottati per motivi di ordine pubblico, che incidono, sospendono o</p>		

<p>comunque limitano l'efficacia di autorizzazioni dei presidenti delle province in materia di polizia o di altri provvedimenti di competenza della provincia, sono emanati sentito il Presidente della Provincia competente, il quale deve esprimere il parere nel termine indicato nella richiesta.</p>		
<p style="text-align: center;">Art. 22</p> <p>(1) Per l'osservanza delle leggi e dei regolamenti regionali e provinciali il Presidente della Regione e i presidenti delle province possono richiedere l'intervento e la assistenza della polizia dello Stato, ovvero della polizia locale urbana e rurale.</p>		
<p style="text-align: center;">Art. 23</p> <p>(1) La regione e le province utilizzano - a presidio delle norme contenute nelle rispettive leggi - le sanzioni penali che le leggi dello Stato stabiliscono per le stesse fattispecie.</p>	<p><u>Corte costituzionale</u> sentenza 387/2008: consiste nell'uso della sanzione per fattispecie coincidenti, e non nella loro autonoma determinazione</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 24</p> <p>(1) Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta regionale e il Presidente della Regione.</p>	<p><u>Costituzione</u> - art. 121, primo comma: "Sono organi della regione: il consiglio regionale, la giunta e il suo presidente."</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 25</p> <p>(1) Il Consiglio regionale è composto dai membri dei consigli provinciali di Trento e di Bolzano.</p> <p>(2) Per l'esercizio del diritto elettorale attivo in provincia di Bolzano è richiesto il requisito della residenza nel territorio regionale per un periodo ininterrotto di quattro anni. Per l'esercizio del diritto elettorale attivo in provincia di Trento è richiesto il requisito della residenza nel territorio provinciale per un periodo ininterrotto di un anno. L'elettore che abbia maturato il periodo di residenza ininterrotta quadriennale nel territorio della regione è iscritto, ai fini delle elezioni dei consigli provinciali, nelle liste elettorali del comune della provincia ove ha maturato il maggior periodo di residenza nel quadriennio, oppure, nel caso di periodi di pari durata, nel comune di sua ultima residenza. Per l'elezione dei consigli provinciali e per</p>	<p><u>Corte costituzionale</u> sentenza 42/1987: incostituzionale il requisito della biennale residenza in provincia di Bolzano (e non del periodo di maggior residenza nel quadriennio, prescritto dallo statuto)</p>	

<p>quella dei consigli comunali prevista dall'articolo 63 durante il quadriennio l'elettore esercita il diritto di voto nel comune di precedente residenza</p>		
<p>Art. 26</p> <p>(1) Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione, dal presente statuto e dalle altre leggi dello Stato.</p>	<p><u>Costituzione</u> - art. 121, secondo comma: "Il consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle camere."</p> <p><u>Corte costituzionale</u> sentenza 57/1957: le leggi regionali devono essere votate per articolo e con votazione finale</p>	
<p>Art. 27</p> <p>(1) L'attività del Consiglio regionale si svolge in due sessioni di eguale durata tenute ciascuna ed alternativamente nelle città di Trento e di Bolzano.</p> <p>(2) Il nuovo consiglio si riunisce entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti dei consigli provinciali di Trento e di Bolzano su convocazione del Presidente della Regione in carica</p>		
<p>Art. 28</p> <p>(1) I membri del Consiglio regionale rappresentano l'intera regione.</p> <p>(2) Non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni e dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.</p> <p>(3) L'ufficio di consigliere provinciale e regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere, di un altro Consiglio regionale, ovvero del Parlamento europeo.</p>	<p><u>Costituzione</u> - art. 122, secondo e quarto comma: "Nessuno può appartenere contemporaneamente a un consiglio o a una giunta regionale e ad una delle camere del Parlamento, ad un altro consiglio o ad altra giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.</p> <p>I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni."</p> <p><u>Costituzione</u> - art. 67: "Ogni membro del Parlamento rappresenta la nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato."</p> <p><u>Corte costituzionale</u> sentenze 76/2001, 276/2001 e 332/2011: collegamento funzionale delle opinioni insindacabili analogo a parlamentari.</p> <p><u>Corte costituzionale</u> sentenze 195/2007 e 235/2007: il conflitto sull'insindacabilità non inibisce l'esercizio della funzione giurisdizionale. Sentenza 301/2007: non lo inibisce neppure la delibera consiliare d'insindacabilità.</p> <p><u>Corte costituzionale</u> sentenze 195/2007 e 279/2008 l'insindacabilità non copre l'attività dell'assessore</p>	<p>Art. 28</p> <p>1. I componenti del Consiglio regionale rappresentano l'intera regione.</p> <p>2. I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.</p> <p>3. L'ufficio di consigliere provinciale e regionale è incompatibile con l'ufficio di componente di una delle Camere, di un altro consiglio o di un'altra giunta regionale, del Parlamento europeo.</p>

	<u>Corte costituzionale</u> sentenza 337/2009: si riferisce solo ad attività legislativa, d'indirizzo e controllo, non al concorso (in via consultiva) all'attività provvedimentale della giunta	
Art. 29 omissis		
Art. 30 (1) Il Consiglio regionale elegge tra i suoi componenti il Presidente, due vice Presidenti e i Segretari. (2) Il Presidente e i vice Presidenti durano in carica due anni e mezzo. (3) Nei primi trenta mesi di attività del Consiglio regionale il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua italiana. Per il successivo periodo il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca. Può essere eletto un consigliere appartenente al gruppo linguistico ladino, previo assenso, per i rispettivi periodi, della maggioranza dei consiglieri del gruppo linguistico italiano o tedesco. I vice Presidenti sono eletti tra i consiglieri appartenenti a gruppi linguistici diversi da quello del Presidente. (4) In caso di dimissioni, di morte o di cessazione dalla carica per altra causa del Presidente o dei vice Presidenti del Consiglio regionale, il Consiglio provvede alla elezione del nuovo Presidente o dei nuovi vice Presidenti secondo le modalità previste dal terzo comma. L'elezione deve avvenire nella prima seduta successiva ed è valida fino alla scadenza del periodo di due anni e mezzo in corso. (5) I vice Presidenti coadiuvano il Presidente, il quale sceglie il vice Presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o di impedimento.	<u>Costituzione</u> - art. 122, terzo comma: "Il consiglio elegge tra i suoi componenti un presidente e un ufficio di presidenza." <i>Nota: si potrebbe stabilire in statuto anche il numero dei segretari, in base alla prassi attuale; sarebbe una rigidità che non è detto vada bene alla politica, ma avrebbe effetto sul popolare argomento dei suoi costi</i>	
Art. 31 (1) Le norme che disciplinano l'attività del Consiglio regionale sono stabilite da un regolamento interno approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri. (2) Il regolamento interno stabilisce anche le norme	<u>Costituzione</u> - art. 64, primo comma: "Ciascuna camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti." <u>Corte costituzionale</u> sentenza 288/1987: carenza del valore di legge (e quindi insindacabilità costituzionale)	

<p>per determinare l'appartenenza dei consiglieri ai gruppi linguistici.</p>	<p>dei regolamenti interni consiliari <u>Corte costituzionale</u> sentenza 292/2001: l'autonomia consiliare non comporta sottrazione alla giurisdizione contabile</p>	
<p>Art. 32</p> <p>(1) Il Presidente ed i vice Presidenti del Consiglio regionale che non adempiano agli obblighi del loro ufficio sono revocati dal Consiglio stesso a maggioranza dei suoi componenti.</p> <p>(2) A tale scopo il Consiglio regionale può essere convocato d'urgenza su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.</p> <p>(3) Ove il Presidente od i vice Presidenti del Consiglio regionale non provvedano alla convocazione entro quindici giorni dalla richiesta, il Consiglio regionale è convocato dal Presidente della Regione.</p> <p>(4) Se il Presidente della Regione non convoca il Consiglio regionale entro 15 giorni dalla scadenza del termine prescritto nel comma precedente, la convocazione ha luogo a cura del commissario del Governo.</p>		
<p>Art. 33</p> <p>(1) Le cause di scioglimento di cui all'articolo 49 bis, primo e secondo comma, si estendono al Consiglio regionale. In caso di scioglimento del Consiglio regionale si procede, entro tre mesi, a nuove elezioni dei Consigli provinciali.</p> <p>(2) Lo scioglimento è disposto con le procedure previste dall'articolo 49 bis. Con il decreto di scioglimento è nominata una commissione di tre membri, dei quali uno di lingua tedesca, scelti tra i cittadini eleggibili al Consiglio provinciale.</p> <p>(3) I Consigli provinciali disciolti continuano ad esercitare le loro funzioni sino alla elezione dei nuovi Consigli provinciali.</p>	<p><i>Nota: vedi l'art. 49 bis</i></p>	
<p>Art. 34</p> <p>(1) Il Consiglio regionale è convocato dal suo presidente in sessione ordinaria nella prima settimana di</p>	<p><i>Nota: l'istituto delle sessioni parlamentari è un residuo storico. La convocazione ordinaria è ritenuto uno strumento di garanzia. Quindi l'articolo potrebbe essere riformulato, salvaguardandone la sostanza</i></p>	<p>Art. 34</p> <p>1. Il Consiglio regionale è convocato dal suo presidente nella prima settimana di ogni semestre, se nei</p>

<p>ogni semestre e, in sessione straordinaria, a richiesta della Giunta regionale o del presidente di questa, oppure a richiesta di almeno un quinto dei consiglieri in carica, nonché nei casi previsti dal presente statuto.</p>		<p>sessanta giorni precedenti non si sono svolte sedute. Inoltre è convocato in via straordinaria a richiesta della Giunta regionale, del Presidente della Regione o di almeno un quinto dei consiglieri in carica, nonché negli altri casi previsti da questo statuto.</p>
<p>Art. 35</p> <p>(1) Nelle materie non appartenenti alla competenza della Regione, ma che presentano per essa particolare interesse, il Consiglio regionale può emettere voti e formulare progetti. Gli uni e gli altri sono inviati dal Presidente della Regione al Governo per la presentazione alle Camere e sono trasmessi in copia al Commissario del Governo.</p>	<p><u>Costituzione</u> - art. 121, secondo comma: "Il consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle camere."</p> <p><i>Nota: la trasmissione in copia al commissario del governo pare un residuo storico, eliminabile o riconducibile a un'eventuale norma generale sull'informazione agli organi statali</i></p>	
<p>Art. 36</p> <p>(1) La Giunta regionale è composta del Presidente della Regione, che la presiede, di due vice presidenti e di assessori effettivi e supplenti.</p> <p>(2) Il Presidente, i vice presidenti e gli assessori sono eletti dal Consiglio regionale nel suo seno a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta.</p> <p>(3) La composizione della Giunta regionale deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio della Regione. I vice presidenti appartengono uno al gruppo linguistico italiano e l'altro al gruppo linguistico tedesco. Al gruppo linguistico ladino è garantita la rappresentanza nella Giunta regionale anche in deroga alla rappresentanza proporzionale.</p> <p>(4) Il Presidente sceglie il Vice Presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.</p> <p>(5) Gli assessori supplenti sono chiamati a sostituire gli effettivi nelle rispettive attribuzioni, tenendo conto del gruppo linguistico al quale appartengono i sostituiti.</p>	<p><u>Costituzione</u> - art. 122, quinto comma: "Il presidente della giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il presidente eletto nomina e revoca i componenti della giunta."</p> <p><i>Note: l'istituto degli assessori supplenti è in disuso e poco razionale, dal punto di vista dell'attuale amministrazione. Si potrebbe sopprimerlo.</i></p> <p><i>E' questione politica il possibile recepimento dell'attuale prassi sulla composizione della giunta (ristretta e legata alle presidenze provinciali)</i></p>	
<p>Art. 37</p> <p>(1) Il Presidente e i membri della Giunta regionale restano in carica finché dura il Consiglio regionale e dopo la scadenza di questo provvedono solo agli affari di ordinaria amministrazione fino alla nomina del Presidente</p>		

e dei componenti la Giunta da parte del nuovo Consiglio. (2) I componenti la Giunta regionale appartenenti ad un Consiglio provinciale disciolto continuano ad esercitare il loro ufficio fino alla elezione del nuovo Consiglio provinciale.		
Art. 38 (1) Il Presidente della Regione o gli assessori che non adempiano agli obblighi stabiliti dalla legge sono revocati dal Consiglio regionale.		
Art. 39 (1) Qualora per morte, dimissioni o revoca del Presidente della Regione o degli assessori occorra procedere alle loro sostituzioni, il Presidente del Consiglio regionale convoca il Consiglio entro quindici giorni.		
Art. 40 (1) Il Presidente della Regione rappresenta la Regione. (2) Egli interviene alle sedute del Consiglio dei ministri, quando si trattano questioni che riguardano la Regione.	<p><u>Costituzione</u> - art. 121, quarto comma: "Il presidente della giunta rappresenta la regione; dirige la politica della giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della repubblica."</p> <p><i>Nota: sebbene sia prevista dalla costituzione, non è ricavabile dagli articoli successivi dello statuto la direzione della politica della giunta e la sua responsabilità, poste in capo al presidente. Volendo si potrebbe riprenderla, ma la questione ha senz'altro riflessi politici</i></p>	
Art. 41 (1) Il Presidente della Regione dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo.		
Art. 42 (1) Il Presidente della Regione determina la ripartizione degli affari tra i singoli assessori effettivi con proprio decreto da pubblicarsi nel Bollettino della	<p><u>Costituzione</u> - art. 122, quinto comma: "Il presidente della giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il presidente eletto nomina e revoca i componenti della giunta."</p>	

Regione.		
Art. 43 (1) Il Presidente della Regione emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta.		
Art. 44 (1) La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione. Ad essa spettano: 1) la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio regionale; 2) l'attività amministrativa per gli affari di interesse regionale; 3) l'amministrazione del patrimonio della Regione nonché il controllo sulla gestione, a mezzo di aziende speciali, dei servizi pubblici regionali di natura industriale o commerciale; 4) le altre attribuzioni ad essa demandate dalla presente legge o da altre disposizioni; 5) l'adozione in caso di urgenza di provvedimenti di competenza del Consiglio, da sottoporsi per la ratifica al Consiglio stesso nella sua prima seduta successiva.	<u>Costituzione</u> - art. 121, terzo comma: "La giunta regionale è l'organo esecutivo delle regioni." Corte costituzionale, sentenza 59/1965: sull'estensione del potere regolamentare <i>Nota: vedi l'art. 54</i>	
Art. 45 (1) La Giunta regionale deve essere consultata ai fini della istituzione e regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e dei trasporti, che interessino in modo particolare la regione.	<i>Nota: residuo del primo statuto, dato che la relativa competenza, ora, è provinciale. La materia va ridisciplinata, semmai, riprendendo in un'unica sede anche l'art. 14, I comma</i>	
Art. 46 (1) Il Consiglio regionale può delegare alla Giunta regionale la trattazione degli affari di propria competenza ad eccezione dell'emanazione di provvedimenti legislativi.	<i>Nota: norma probabilmente inapplicata (e difficilmente applicabile); da cancellare o rivedere sostanzialmente</i>	
Art. 47 (1) Sono organi della Provincia: il Consiglio provinciale, la Giunta provinciale e il Presidente della Provincia. (2) In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con il	<u>Costituzione</u> - art. 121, primo comma: "Sono organi della regione: il consiglio regionale, la giunta e il suo presidente." <u>Costituzione</u> - art. 123: "Ciascuna regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di	

<p>rispetto degli obblighi internazionali e con l'osservanza di quanto disposto dal presente capo, la legge provinciale, approvata dal Consiglio provinciale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, determina la forma di governo della Provincia e, specificatamente, le modalità di elezione del Consiglio provinciale, del Presidente della Provincia e degli assessori, i rapporti tra gli organi della Provincia, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Provincia, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi provinciali e del referendum provinciale abrogativo, propositivo e consultivo. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio provinciale comportano lo scioglimento del Consiglio stesso e l'elezione contestuale del nuovo Consiglio e del Presidente della Provincia, se eletto a suffragio universale e diretto. Nel caso in cui il Presidente della Provincia sia eletto dal Consiglio provinciale, il Consiglio è sciolto quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro novanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso.</p> <p>(3) Nella Provincia autonoma di Bolzano il Consiglio provinciale è eletto con sistema proporzionale. Qualora preveda l'elezione del Presidente della Provincia di Bolzano a suffragio universale e diretto, la legge provinciale è approvata con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio provinciale.</p> <p>(4) Le leggi provinciali di cui al secondo e al terzo comma non sono comunicate al Commissario del Governo ai sensi del primo comma dell'articolo 55. Su di esse il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.</p> <p>(5) Le leggi provinciali di cui al secondo comma sono sottoposte a referendum provinciale, la cui disciplina</p>	<p>organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.</p> <p>Lo statuto è approvato e modificato dal consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del commissario del Governo. Il Governo della repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.</p> <p>Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della regione o un quinto dei componenti il consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi</p> <p>In ogni regione, lo statuto disciplina il consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la regione e gli enti locali."</p> <p><u>Corte costituzionale</u> sentenza 370/2006: inapplicabilità alle regioni speciali dell'art. 123, IV comma</p> <p><u>Costituzione</u> - art. 122, primo e quinto comma: "Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del presidente e degli altri componenti della giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.</p> <p>Il presidente della giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il presidente eletto nomina e revoca i componenti della giunta."</p>	
--	---	--

<p>è prevista da apposita legge di ciascuna Provincia, qualora entro tre mesi dalla loro pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori o un quinto dei componenti del Consiglio provinciale. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.</p> <p>(6) Se le leggi sono state approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio provinciale, si fa luogo a referendum soltanto se, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un quindicesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio provinciale.</p>	<p><u>Corte costituzionale</u> sentenza 29/2003: no autodichia dei consigli anche speciali su ineleggibilità e incompatibilità</p> <p><u>Corte costituzionale</u> sentenza 201/2003: limiti alla legislazione regionale sulle incompatibilità.</p> <p><u>Corte costituzionale</u> sentenza 456/2005: ineleggibilità e incompatibilità con deputato/senatore riservate a legge statale</p> <p><u>Corte costituzionale</u> sentenza 12/2006: no sfiducia ad assessori se presidente eletto, ex art. 122 V comma costituzione</p> <p><u>Corte costituzionale</u> sentenza 288/2007: differenziazioni su incompatibilità solo in presenza di diversità regionali obiettive. Sentenza 143/2010: anche regioni speciali possono variare poco su incompatibilità ed ineleggibilità, per non incidere su diritti politici (vedi già sentenze 462/1992 e 84/1994)</p> <p><u>Costituzione</u> - art. 126, secondo e terzo comma: "Il consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del presidente della giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.</p> <p>L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del presidente della giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della giunta e lo scioglimento del consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il consiglio."</p> <p><u>Costituzione</u> - art. 117, settimo comma: "Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive."</p>	
---	--	--

	<p><i>Note: il primo periodo del IV comma è superato e da stralciare.</i></p> <p><i>Le differenze fra statuto e costituzione derivano in parte da sfasatura temporale, ma in generale vanno a favore dell'autonomia; ad esempio, la mancata riproduzione nello statuto di parte dell'art. 126, III comma determina un'attenuazione del principio "simul stabunt, simul cadent"</i></p>	
<p style="text-align: center;">Art. 48</p> <p>(1) Ciascun Consiglio provinciale è eletto a suffragio universale, diretto e segreto, è composto di trentacinque consiglieri e dura in carica cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni. Le elezioni si svolgono contestualmente nella medesima giornata. Se un Consiglio provinciale è rinnovato anticipatamente rispetto all'altro, esso dura in carica sino alla scadenza del quinquennio di quello non rinnovato.</p> <p>(2) La legge per l'elezione del Consiglio provinciale di Bolzano garantisce la rappresentanza del gruppo linguistico ladino.</p> <p>(3) Un seggio del Consiglio provinciale di Trento è assegnato al territorio coincidente con quello dei comuni di Moena, Soraga, Vigo di Fassa, Pozza di Fassa, Mazzin, Campitello di Fassa e Canazei, ove è insediato il gruppo linguistico ladino-dolomitico di Fassa, ed è attribuito secondo le norme stabilite con la legge di cui al secondo comma dell'articolo 47.</p> <p>(4) Le elezioni del nuovo Consiglio provinciale sono indette dal Presidente della Provincia e hanno luogo a decorrere dalla quarta domenica antecedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del quinquennio. Il decreto che indice le elezioni è pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.</p> <p>(5) La prima riunione del nuovo Consiglio provinciale ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalla proclamazione degli eletti su convocazione del Presidente della Provincia in carica.</p>	<p><u>Costituzione</u> - art. 122, primo comma: "Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del presidente e degli altri componenti della giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi."</p> <p><u>Corte costituzionale</u> sentenza 233/1994: rappresentanza obbligatoria del gruppo ladino trentino nel consiglio regionale richiede norme costituzionali</p> <p><u>Corte costituzionale</u> sentenza 356/1998: incostituzionalità di soglie che pregiudichino la possibilità di successo a liste della minoranza ladina (in base al testo previgente dell'art. 25)</p> <p><i>Note: per il tema della prorogatio vedi l'art. 49 bis, sesto comma.</i></p> <p><i>Il tema delle elezioni contestuali (alla luce dei ricorsi in materia) potrebbe essere disciplinato - di comune accordo - nelle leggi delle due province sulla forma di governo</i></p> <p><i>Il quinto comma è un argomento contro la prorogatio dei presidenti dei consigli: quindi l'argomento dovrebbe essere chiarito dallo statuto o dalla legge sulla forma di governo</i></p>	

<p style="text-align: center;">Art. 48 bis</p> <p>(1) I membri del Consiglio provinciale rappresentano l'intera Provincia. Prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni essi prestano giuramento di essere fedeli alla Costituzione.</p> <p>(2) I membri del Consiglio provinciale non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni e dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.</p>	<p><i>Note: vedi l'art. 28.</i> <i>Nelle regioni ordinarie il giuramento non è previsto</i></p>	
<p style="text-align: center;">Art. 48 ter</p> <p>(1) Il Consiglio provinciale di Trento elegge tra i suoi componenti il Presidente, un vice Presidente e i Segretari.</p> <p>(2) Il Consiglio provinciale di Bolzano elegge tra i suoi componenti il Presidente, due vice Presidenti e i Segretari. I vice Presidenti sono eletti tra i consiglieri appartenenti a gruppi linguistici diversi da quello del Presidente. Il Presidente designa il vice Presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.</p> <p>(3) Nei primi trenta mesi di attività del Consiglio provinciale di Bolzano il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca; per il successivo periodo il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua italiana. Può essere eletto un consigliere appartenente al gruppo linguistico ladino previo assenso, per i rispettivi periodi, della maggioranza dei consiglieri del gruppo linguistico tedesco o italiano.</p>	<p><u>Costituzione</u> - art. 122, terzo comma: "Il consiglio elegge tra i suoi componenti un presidente e un ufficio di presidenza."</p> <p><i>Nota: vedi l'art. 30</i></p>	
<p style="text-align: center;">Art. 49</p> <p>(1) Ai Consigli provinciali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 31 (<i>regolamento interno</i>), 32 (<i>revoca del presidente</i>), 34 (<i>sessioni</i>), 35 (<i>iniziativa parlamentare</i>) 38 (<i>revoca della giunta</i>)</p>	<p><i>Nota: manca un rinvio agli articoli 26 e 46</i></p>	

<p style="text-align: center;">Art. 49 bis</p> <p>(1) Il Consiglio provinciale può essere sciolto quando compia atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge o non sostituisca la Giunta o il suo Presidente che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.</p> <p>(2) Il Consiglio provinciale può altresì essere sciolto per ragioni di sicurezza nazionale.</p> <p>(3) Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.</p> <p>(4) Con lo stesso decreto di scioglimento è nominata una commissione di tre membri, scelti tra i cittadini eleggibili al Consiglio provinciale. Per la Provincia di Bolzano la commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici che costituiscono la popolazione della Provincia stessa. La commissione elegge tra i suoi componenti il Presidente, il quale esercita le attribuzioni del Presidente della Provincia. La commissione indice le elezioni del nuovo Consiglio provinciale entro tre mesi e adotta i provvedimenti di competenza della Giunta provinciale e quelli di carattere improrogabile. Questi ultimi perdono la loro efficacia, ove non siano ratificati dal Consiglio provinciale entro un mese dalla sua convocazione.</p> <p>(5) Il nuovo Consiglio provinciale è convocato dalla commissione entro venti giorni dalle elezioni.</p> <p>(6) Lo scioglimento del Consiglio provinciale non comporta lo scioglimento del Consiglio regionale. I componenti del Consiglio provinciale disciolto continuano ad esercitare le funzioni di consigliere regionale fino alla elezione del nuovo Consiglio provinciale.</p> <p>(7) Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con l'osservanza delle forme di cui al terzo comma è disposta la rimozione del Presidente della Provincia, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o reiterate e gravi violazioni di legge. La rimozione può altresì essere</p>	<p><u>Costituzione</u> - art. 126, primo comma: "Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del consiglio regionale e la rimozione del presidente della giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica."</p> <p><u>Corte costituzionale</u> sentenza 196/2003: la prorogatio relativa ai soli scioglimenti sanzionatori, in base alla costituzione, è competenza della legge statale. Altrimenti è questione statutaria.</p> <p><i>Nota: il sesto comma prevede una prorogatio in una carica diversa, e <u>non</u> nella stessa carica (a differenza dell'art. 37). La prorogatio dei consigli - anche in caso di normale decorrenza della legislatura - non è deducibile neppure dall'art. 4 della l.cost. n. 1 del 1972 (sebbene la corte costituzionale si esprima diversamente, nella sentenza 196/2003), che disciplina una singola prorogatio (e non una generale prorogatio), in relazione alla precedente minor durata delle legislature. Quindi l'argomento dovrebbe essere chiarito nella legge sulla forma di governo o nello statuto. In materia di poteri dei consigli in prorogatio vedi anche la sentenza della corte costituzionale n. 68 del 2010 (su una regione ordinaria)</i></p>	
--	---	--

disposta per ragioni di sicurezza nazionale.	<p><u>Costituzione</u> - art. 120, secondo comma: "Il Governo può sostituirsi a organi delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione."</p> <p><u>Corte costituzionale</u> sentenza 110/2001: la sostituzione richiede previo parere regionale.</p> <p><u>Corte costituzionale</u> sentenza 240/2004: possibile anche mediante commissari straordinari</p> <p><u>Corte costituzionale</u> sentenza 383/2005: non applicabile in caso di intese forti a seguito di attrazione in sussidiarietà</p> <p><u>Corte costituzionale</u> sentenza 371/2008: l'art. 120 si applica anche alla provincia (vedi già sentenza 383/2005). Sentenza 236/2004: si applica, salvi i poteri specificamente previsti dallo statuto, solo dopo esser stato regolato da norme d'attuazione.</p>	
--	--	--

<p style="text-align: center;">Art. 50</p> <p>(1) La Giunta provinciale di Trento è composta del Presidente, del vice Presidente e degli assessori. La Giunta provinciale di Bolzano è composta del Presidente, di due vice Presidenti e degli assessori.</p> <p>(2) La composizione della Giunta provinciale di Bolzano deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio della Provincia. I componenti la Giunta provinciale di Bolzano che non appartengono al Consiglio sono eletti dal Consiglio provinciale stesso con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti su proposta di uno o più gruppi consiliari purché vi sia il consenso dei consiglieri del gruppo linguistico dei designati, limitatamente ai consiglieri che costituiscono la maggioranza che sostiene la Giunta provinciale. I vice Presidenti appartengono uno al gruppo linguistico tedesco e l'altro al gruppo linguistico italiano. Il Presidente sceglie il vice Presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.</p> <p>(3) Al gruppo linguistico ladino può essere riconosciuta la rappresentanza nella Giunta provinciale di Bolzano anche in deroga alla rappresentanza proporzionale. Nel caso in cui vi sia un solo rappresentante ladino nel Consiglio provinciale e questo venga eletto in Giunta, deve rinunciare all'incarico di Presidente o di vice Presidente del Consiglio provinciale.</p> <p>(4) L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Provincia eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione o le dimissioni dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio provinciale.</p>	<p><u>Costituzione</u> - art. 126, terzo comma: "L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del presidente della giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della giunta e lo scioglimento del consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il consiglio."</p> <p><i>Nota: la mancata riproduzione nell'art. 50, IV comma di parte dell'art. 126, III comma della costituzione può determinare un'attenuazione del principio "simul stabunt, simul cadent", ed è sviluppata in tal senso dalla legge provinciale sulla forma di governo</i></p>	
<p style="text-align: center;">Art. 51</p> <p>(1) Si applicano al Presidente e agli assessori provinciali le disposizioni dell'articolo 37 (<i>prorogatio</i>), in quanto compatibili.</p>	<p><i>Nota: la prorogatio dell'art. 37, I comma riguarda la scadenza della legislatura; quindi non ipotesi come l'annullamento delle elezioni (vedi il caso del Molise, e i problemi che ha fatto sorgere). La prorogatio relativa a questi casi, quindi, potrebbe essere disciplinata dalle leggi sulla forma di governo</i></p>	
<p style="text-align: center;">Art. 52</p>	<p><u>Costituzione</u> - art. 121, quarto comma: "Il presidente della giunta rappresenta la regione; dirige la politica</p>	<p style="text-align: right;">Art. 52</p>

<p>(1) Il Presidente della Provincia ha la rappresentanza della Provincia.</p> <p>(2) Adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sicurezza e di igiene pubblica nell'interesse delle popolazioni di due o più comuni.</p> <p>(3) Il Presidente della Provincia determina la ripartizione degli affari fra i singoli assessori effettivi con proprio decreto da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione.</p> <p>(4) Egli interviene alle sedute del Consiglio dei ministri, quando si trattano questioni che riguardano la Provincia.</p>	<p>della giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della repubblica."</p> <p><u>Costituzione</u> - art. 122, quinto comma: "Il presidente della giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il presidente eletto nomina e revoca i componenti della giunta."</p> <p><u>Corte costituzionale</u> sentenza 72/1961: sui limiti (ristretti) dei poteri di ordinanza in base all'art. 46 (ora art. 52) dello statuto. Idem: sentenza 196/2009. Sentenza 45/1976: con poteri di sostituzione del commissario del governo</p> <p><u>Corte costituzionale</u> sentenze 151/1974, 381/1990, 37/1991, 191/1991: intervento in consiglio dei ministri del presidente della provincia solo in presenza di un interesse rilevante e differenziato (es.: sentenza 206/1985). Sentenza 180/1976: non in caso di atti legislativi. Sentenza 240/2009: norme degli statuti speciali in materia sono eccezionali, di stretta interpretazione.</p> <p><i>Note: l'art. 52 non riproduce il contenuto dell'art. 41, che invece dovrebbe riguardare le province più della regione. Sarebbe opportuno riprenderlo. Per la verità c'è qualche osservazione critica sulla corrispondente dizione costituzionale, alla luce delle riforme del 2001.</i></p> <p><i>Sebbene sia prevista dalla costituzione, non è ricavabile dagli articoli successivi dello statuto la direzione della politica della giunta e la sua responsabilità; ma andrebbe a favore dell'autonomia lasciare l'argomento alla legge sulla forma di governo.</i></p> <p><i>Anche la materia del III comma potrebbe rientrare nella disciplina della forma di governo.</i></p> <p><i>Sarebbe possibile chiarire il IV comma alla luce della giurisprudenza</i></p>	<p>1. Il Presidente della Provincia rappresenta la Provincia.</p> <p>2. Il Presidente della Provincia adotta provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sicurezza e igiene pubblica nell'interesse delle popolazioni di due o più comuni.</p> <p>3. Il Presidente della Provincia dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Provincia, conformandosi alle istruzioni del Governo.</p> <p>4. Il Presidente della Provincia interviene alle sedute del Consiglio dei ministri quando si trattano questioni che interessano in maniera specifica e differenziata la Provincia.</p>
--	--	---

<p style="text-align: center;">Art. 53</p> <p>(1) Il Presidente della Provincia emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta.</p>		
<p style="text-align: center;">Art. 54</p> <p>(1) Alla Giunta provinciale spetta:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale; 2) la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare delle province; 3) l'attività amministrativa riguardante gli affari di interesse provinciale; 4) l'amministrazione del patrimonio della Provincia, nonché il controllo sulla gestione di aziende speciali provinciali per servizi pubblici; 5) la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali, compresa la facoltà di sospensione e scioglimento dei loro organi in base alla legge. Nei suddetti casi e quando le amministrazioni non siano in grado per qualsiasi motivo di funzionare spetta anche alla Giunta provinciale la nomina di commissari, con l'obbligo di sceglierli, nella provincia di Bolzano, nel gruppo linguistico che ha la maggioranza degli amministratori in seno all'organo più rappresentativo dell'ente. Restano riservati allo Stato i provvedimenti straordinari di cui sopra allorché siano dovuti a motivi di ordine pubblico e quando si riferiscano a comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti; 6) le altre attribuzioni demandate alla Provincia dal presente statuto o da altre leggi della Repubblica o della Regione; 7) l'adozione, in caso di urgenza, di provvedimenti di competenza del Consiglio da sottoporsi per la ratifica al Consiglio stesso nella sua prima seduta successiva. 	<p><u>Costituzione</u> - art. 121, terzo comma: "La giunta regionale è l'organo esecutivo delle regioni."</p> <p><i>Nota: non è riprodotto l'inciso dell'art. 44 e della costituzione sull'"organo esecutivo": sarebbe opportuno riprenderlo</i></p> <p><u>Corte costituzionale</u> sentenza 57/1957: sull'estensione (ampia) della possibilità d'intervenire in via d'urgenza ai sensi dell'art. 48 (ora art. 54), n. 7.</p> <p><u>Corte costituzionale</u> sentenza 38/1958: sull'estensione (ampia) dei poteri di controllo sugli enti locali ai sensi dell'art. 48 (ora art. 54), n. 5.</p> <p><u>Corte costituzionale</u> sentenza 40/1960: limiti ai regolamenti d'esecuzione (la legge non può lasciar loro uno spazio vuoto).</p> <p><u>Corte costituzionale</u> sentenza 73/1961: definitività degli atti di controllo ai sensi dell'art. 48 (ora art. 54), n. 5.</p> <p><u>Corte costituzionale</u> sentenza 167/1987: la legge statale non può affidare competenze al presidente della giunta, derogando l'art. 54, n. 6</p> <p><u>Corte costituzionale</u> sentenza 143/1989: esclude riserva di amministrazione</p> <p><u>Corte costituzionale</u> sentenze 313/2003, 43, 69, 70, 71, 72, 73, 140, 172 e 227/2004, 167/2005, 244/2005, 397/2006: riguardo all'attività amministrativa comunale, ammissibili poteri sostitutivi (circondati da garanzie, specie se si tratta di enti locali previsti da artt. 114 e 118) in capo a organi regionali, in base a leggi in materie di competenza regionale. Sentenze 112 e 173/2004, 167/2005: non attribuibili al difensore civico (in quanto non organo di governo)</p> <p><u>Corte costituzionale</u> sentenza 370/2006: l'art. 10 della l.cost. 1/2003 non si estende agli enti locali; ma se si stanno esercitando competenze attribuite dall'art. 117 della costituzione, in base all'art. 10, si devono rispettare</p>	

	<p>le disposizioni costituzionali che tutelano gli enti locali.</p> <p><i>Nota: di conseguenza la fine del controllo sui comuni ai sensi del numero 5 non può derivare da un'assimilazione alla fine del controllo sui comuni già previsto dall'art. 130 della costituzione.</i></p>	
<p style="text-align: center;">Art. 55</p> <p>(1) I disegni di legge approvati dal Consiglio regionale o da quello provinciale sono comunicati al commissario del Governo in Trento, se trattasi della Regione o della Provincia di Trento, e al commissario del Governo in Bolzano, se trattasi della Provincia di Bolzano. I disegni di legge sono promulgati trenta giorni dopo la comunicazione, salvo che il Governo non li rinvi rispettivamente al Consiglio regionale od a quello provinciale col rilievo che eccedono le rispettive competenze o contrastano con gli interessi nazionali o con quelli di una delle due province nella regione.</p> <p>(2) Ove il Consiglio regionale o quello provinciale li approvi nuovamente a maggioranza assoluta dei suoi componenti sono promulgati, se, entro quindici giorni dalla comunicazione, il Governo non promuove la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale, o quella di merito, per contrasto di interessi, davanti alle Camere. In caso di dubbio la Corte decide di chi sia la competenza.</p> <p>(3) Se una legge è dichiarata urgente dal Consiglio regionale o da quello provinciale a maggioranza assoluta dei componenti rispettivi, la promulgazione e l'entrata in vigore, se il Governo consente, non sono subordinate ai termini indicati.</p> <p>(4) Le leggi regionali e quelle provinciali sono promulgate rispettivamente dal Presidente della Regione o dal Presidente della Provincia e sono vistate dal commissario del Governo competente.</p>	<p><u>Costituzione</u> - art. 121, secondo comma: "Il consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle camere."</p> <p><u>Costituzione</u> - art. 127, primo comma. "Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione."</p> <p><i>Nota: la definizione dei motivi dell'impugnativa non è cambiata rispetto al testo previgente della costituzione; per questo la corte costituzionale può star ferma sulla sua posizione estensiva, riguardo alla possibilità di far valere generali motivi d'illegittimità, da parte dello stato. Siccome questa è un'interpretazione, però, se si può ben recepire il contenuto dell'art. 127 della costituzione, non è il caso d'irrigidirlo rendendo esplicita l'interpretazione estensiva (e sfavorevole alle autonomie, anche se comprensibile) della corte.</i></p> <p><u>Corte costituzionale</u> sentenza 102/1989: sulla distinzione fra censure e osservazioni (da cui non può venire un'impugnativa)</p> <p><u>Corte costituzionale</u> ordinanza 377/2002, sentenze 408/2002 e 533/2002: non più applicabili norme statutarie su rinvio governativo e impugnazione preventiva</p> <p><u>Corte costituzionale</u> sentenza 201/2007: riferimento in ricorsi a statuto e non a costituzione comporta affermazione di mancata applicazione dell'art. 10 della l.cost. 3/2001. Sentenza 443/2007: nel ricorso non occorre motivare sull'operatività dell'art. 10</p>	<p style="text-align: center;">Art. 55</p> <p>1. Le leggi approvate dal Consiglio regionale sono promulgate dal Presidente della Regione; quelle approvate dal Consiglio provinciale sono promulgate dal Presidente della Provincia.</p> <p>2. Le leggi regionali e provinciali possono essere impugnate dal Governo davanti alla Corte costituzionale, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.</p>

	<p><i>Note: i commi I, II e III sono superati dalle riforme costituzionali, se non per il fatto che esprimono in maniera esplicita la potestà legislativa dei consigli. Anche l'obbligo di comunicazione derivante dal I comma deriva dalla situazione e dai mezzi di comunicazione di un tempo; quindi può ritenersi superato.</i></p> <p><i>L'intero articolo potrebbe essere ricondotto all'art. 97, con cui interagisce.</i></p> <p><i>Nella prassi degli anni '90 (non in quella precedente) l'entrata in vigore anticipata ai sensi del III comma non era condizionata dall'assenso del governo, se non si collegava alla dichiarazione d'urgenza agli altri fini del III comma: se si aderisce a quest'interpretazione anche il III comma è interamente superato</i></p>	
<p style="text-align: center;">Art. 56</p> <p>(1) Qualora una proposta di legge sia ritenuta lesiva della parità dei diritti fra i cittadini dei diversi gruppi linguistici o delle caratteristiche etniche e culturali dei gruppi stessi, la maggioranza dei consiglieri di un gruppo linguistico nel Consiglio regionale o in quello provinciale di Bolzano può chiedere che si voti per gruppi linguistici.</p> <p>(2) Nel caso che la richiesta di votazione separata non sia accolta, ovvero qualora la proposta di legge sia approvata nonostante il voto contrario dei due terzi dei componenti il gruppo linguistico che ha formulato la richiesta, la maggioranza del gruppo stesso può impugnare la legge dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione, per i motivi di cui al precedente comma.</p> <p>(3) Il ricorso non ha effetto sospensivo.</p>		
<p style="text-align: center;">Art. 57</p> <p>(1) Le leggi regionali e provinciali ed i regolamenti regionali e provinciali sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione, nei testi italiano e tedesco, ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo diversa disposizione della legge.</p>	<p><u>Costituzione</u> - art. 123, primo comma: "Ciascuna regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali."</p>	

<p>(2) In caso di dubbi l'interpretazione della norma ha luogo sulla base del testo italiano.</p> <p>(3) Copia del Bollettino ufficiale è inviata al commissario del Governo.</p>		
<p style="text-align: center;">Art. 58</p> <p>(1) Nel "Bollettino ufficiale" della regione sono altresì pubblicati in lingua tedesca le leggi ed i decreti della Repubblica che interessano la regione, ferma la loro entrata in vigore.</p>		
<p style="text-align: center;">Art. 59</p> <p>(1) Le leggi approvate dai consigli regionali e provinciali ed i regolamenti emanati dalla Giunta regionale e da quelle provinciali debbono essere pubblicati, per notizia, in una sezione apposita della Gazzetta ufficiale della Repubblica.</p>	<p><u>Costituzione</u> - art. 123, primo comma: "Ciascuna regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali."</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 60</p> <p>(1) Con legge regionale sono regolati l'esercizio dell'iniziativa popolare e il referendum per le leggi regionali.</p>	<p><u>Costituzione</u> - art. 123, primo comma: "Ciascuna regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali."</p> <p><i>Nota: il testo vigente ha un oggetto più ristretto dell'art. 47 dello statuto e dell'art. 123 della costituzione, e chiede minori formalismi (legge ordinaria della regione). Questi ultimi possono essere giustificati dal minor peso della regione; quanto all'oggetto, però, pare preferibile adeguarsi alle norme più recenti</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 60</p> <p>1. La legge regionale regola l'esercizio del diritto d'iniziativa popolare delle leggi regionali e il referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 61</p> <p>(1) Nell'ordinamento degli enti pubblici locali sono stabilite le norme atte ad assicurare la rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici nei riguardi della costituzione degli organi degli enti stessi.</p> <p>(2) Nei comuni della provincia di Bolzano ciascun</p>	<p><u>Corte costituzionale</u> sentenza 155/1985: servono norme per rendere operativo il primo comma, anche in organismi previsti da leggi provinciali (la sua applicazione non è immediata)</p> <p><u>Corte costituzionale</u>, sentenza 289/1987: ai fini dell'art. 61 ente locale equivale a ente pubblico operante in regione</p>	

gruppo linguistico ha diritto di essere rappresentato nella giunta municipale se nel consiglio comunale vi siano almeno due consiglieri appartenenti al gruppo stesso.	<u>Corte costituzionale</u> sentenza 261/1995: sull'interpretazione degli articoli 61 e 62	
Art. 62 (1) Le norme sulla composizione degli organi collegiali degli enti pubblici locali in provincia di Bolzano garantiscono la rappresentanza del gruppo linguistico ladino.	<u>Corte costituzionale</u> sentenza 261/1995: sull'interpretazione degli articoli 61 e 62	
Art. 63 (1) Per l'esercizio del diritto elettorale attivo nelle elezioni dei consigli comunali della provincia di Bolzano si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 25.		
Art. 64 (1) Spetta allo Stato la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento degli enti pubblici che svolgono la loro attività anche al di fuori del territorio della regione.		
Art. 65 (1) L'ordinamento del personale dei comuni è regolato dai comuni stessi, salva l'osservanza dei principi generali che potranno essere stabiliti da una legge regionale.		
Art. 66 (1) Le strade, le autostrade, le strade ferrate e gli acquedotti che abbiano interesse esclusivamente regionale e che saranno determinati nelle norme di attuazione del presente statuto costituiscono il demanio regionale.	<u>Costituzione</u> - art. 119, sesto comma: "I comuni, le province, le città metropolitane e le regioni hanno un proprio patrimonio , attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti."	Art. 66 1. Le strade, le autostrade, le ferrovie e gli acquedotti che hanno interesse esclusivamente provinciale e che sono individuati dalle norme di attuazione di questo statuto costituiscono il demanio provinciale.
Art. 67 (1) Le foreste di proprietà dello Stato nella regione, le miniere, le cave e torbiere, quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo, gli edifici destinati a sedi di uffici pubblici regionali con i loro arredi, e gli altri beni destinati a un pubblico servizio regionale	<u>Costituzione</u> - art. 119, sesto comma: "I comuni, le province, le città metropolitane e le regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti."	Art. 67 1. Le foreste di proprietà delle province, le miniere, le cave e torbiere, quando la loro disponibilità è sottratta al proprietario del fondo, gli edifici destinati a sedi di uffici pubblici provinciali e i loro arredi, gli altri beni destinati a un servizio pubblico provinciale costituiscono il

<p>costituiscono il patrimonio indisponibile della Regione.</p> <p>(2) I beni immobili patrimoniali dello Stato situati nella regione sono trasferiti al patrimonio della Regione.</p> <p>(3) Nelle norme di attuazione della presente legge saranno determinate le modalità per la consegna da parte dello Stato dei beni suindicati.</p> <p>(4) I beni immobili situati nella regione che non sono proprietà di alcuno spettano al patrimonio della Regione.</p>	<p><i>Nota: negli articoli 66, 67 e 68 sono giustapposti (e non armonizzati) i due diversi regimi del 1948 e del 1972. Quindi gli articoli non fotografano la situazione esistente, ma hanno un significato storico. Possono essere adeguati allo stato delle cose.</i></p>	<p>patrimonio indisponibile delle province.</p> <p>2. I beni immobili patrimoniali dello Stato situati nelle province, esclusi quelli relativi al demanio militare e a servizi di carattere nazionale, sono trasferiti al patrimonio delle province, con le modalità stabilite dalle norme di attuazione di questo statuto.</p> <p>3. I beni immobili situati nelle province che non sono proprietà di alcuno spettano al patrimonio delle province.</p>
<p>Art. 68</p> <p>(1) Le province, in corrispondenza delle nuove materie attribuite alla loro competenza, succedono, nell'ambito del proprio territorio, nei beni e nei diritti demaniali e patrimoniali di natura immobiliare dello Stato e nei beni e diritti demaniali e patrimoniali della Regione, esclusi in ogni caso quelli relativi al demanio militare, a servizi di carattere nazionale e a materie di competenza regionale.</p>	<p><u>Costituzione</u> - art. 119, sesto comma: "I comuni, le province, le città metropolitane e le regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti."</p> <p><u>Corte costituzionale</u> sentenza 287/1985: caso di eccezione dal trasferimento di beni per attinenza (estensiva) a servizi di carattere nazionale</p> <p><u>Corte costituzionale</u> sentenza 95/2003: inammissibilità di conflitti d'attribuzione che si risolvano in una vindicatio rei</p>	<p>Art. 68</p> <p>1. Gli edifici destinati a sedi di uffici pubblici regionali, i loro arredi e gli altri beni destinati a un servizio pubblico regionale costituiscono il patrimonio indisponibile della Regione.</p>
<p>Art. 69</p> <p>1. Sono devoluti alla regione i proventi delle imposte ipotecarie percepite nel suo territorio, relative ai beni situati nello stesso</p> <p>2. Sono altresì devolute alla regione le seguenti quote del gettito delle sottoindicate entrate tributarie dello Stato, percepite nel territorio regionale:</p> <p>a) i nove decimi delle imposte sulle successioni e donazioni e sul valore netto globale delle successioni;</p> <p>b) i due decimi dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'articolo 38 bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, determinata assumendo a riferimento i consumi finali;</p> <p>c) i nove decimi del provento del lotto, al netto delle</p>		

vincite; d) <i>omissis</i>		
Art. 70 1. È devoluto alle province il provento dell'imposta erariale, riscossa nei rispettivi territori, sull'energia elettrica ivi consumata.		
Art. 71 (1) Per le concessioni di grande derivazione di acque pubbliche esistenti nella provincia, accordate o da accordarsi per qualunque scopo, lo Stato cede a favore della provincia i nove decimi dell'importo del canone annuale stabilito a norma di legge.		
Art. 72 1. Le province possono stabilire imposte e tasse sul turismo.	<u>Corte costituzionale</u> sentenze 62/1987 e 102/2008: necessità di rispettare l'armonia con i principi del sistema tributario statale	
Art. 73 1. La regione e le province hanno facoltà di istituire con leggi tributi propri in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato , nelle materie di rispettiva competenza. Le tasse automobilistiche istituite con legge provinciale costituiscono tributi propri. I bis. Le province, relativamente ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, possono in ogni caso modificare aliquote e prevedere esenzioni, detrazioni e deduzioni purché nei limiti delle aliquote superiori definite dalla normativa statale	<u>Costituzione</u> - art. 119, primo, secondo, terzo e quarto comma: "I comuni, le province, le città metropolitane e le regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa. I comuni, le province, le città metropolitane e le regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario . Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio. La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante. Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite." <u>Corte costituzionale</u> sentenza 62/1987: le entrate derivanti dagli articoli 72, 73 e 74 sono proprie, e quindi non assoggettabili a disciplina di entrate provenienti da bilancio statale	

	<p>Sentenze 296/2003, 297/2003, 311/2003, 241/2004: sono propri i soli tributi istituiti con legge regionale (quindi non IRAP, tassa automobilistica).</p> <p>Sentenza 370/2003: inammissibilità di finanziamenti statali con vincoli di destinazione per funzioni non eventuali o aggiuntive.</p> <p>Sentenza 29/2004: competenza statale su disciplina di tributi da esso istituiti, anche se devoluti a regioni.</p> <p>Sentenza 37/2004: pochi tributi propri (autonomi e come tali disciplinabili) fino ad attuazione di art. 119</p> <p>Sentenze n. 308 e 320 del 2004: no disciplina di fondi statali in materie regionali.</p> <p>Sentenza 423/2004: permane fondo statale su politiche sociali, per sue funzioni in materia, fino all'attuazione dell'art. 119, ma senza vincoli relativi a funzioni non statali.</p> <p>Sentenza 357/2010: il comma 1 bis permette di modificare aliquote, se la legge statale lo prevede, anche al di là dei limiti previsti dalla legge stessa. Sentenza 2/2012: anche di introdurre esenzioni. Vedi anche sentenza 323/2011</p>	
<p>Art. 74</p> <p>1 La regione e le province possono ricorrere all'indebitamento solo per il finanziamento di spese di investimento, per una cifra non superiore alle entrate correnti. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dalle stesse contratti.</p>	<p><u>Costituzione</u> - art. 119, sesto comma: "I comuni, le province, le città metropolitane e le regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti."</p> <p><u>Corte costituzionale</u> sentenza 52/1994: legittima riserva di destinazione a stato di maggiori entrate tributarie per ripianare il debito pubblico. Sull'illegittimità di riserve all'erario vedi anche la sentenza 142/2012.</p> <p><u>Corte costituzionale</u> sentenza 425/2004: i limiti all'indebitamento si applicano anche alle regioni a statuto speciale</p>	
<p>Art. 75</p> <p>1. Sono attribuite alle province le seguenti quote del gettito delle sottoidicate entrate tributarie dello Stato,</p>	<p><u>Corte costituzionale</u> sentenza 155/2006: riduzione di tributi statali (IRAP e IRE) devoluti a regione (Friuli) non obbliga lo stato a misure compensative, purché non si verificino squilibri incompatibili con esigenze regionali</p>	

<p>perceute nei rispettivi territori provinciali:</p> <p>a) i nove decimi delle imposte di registro e di bollo, nonché delle tasse di concessione governativa;</p> <p>b) <i>omissis</i></p> <p>c) i nove decimi dell'imposta sul consumo dei tabacchi per le vendite afferenti ai territori delle due province;</p> <p>d) i sette decimi dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'articolo 38 bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;</p> <p>e) i nove decimi dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione determinata assumendo a riferimento i consumi finali;</p> <p>f) i nove decimi del gettito dell'accisa sulla benzina, sugli oli da gas per autotrazione e sui gas petroliferi liquefatti per autotrazione erogati dagli impianti di distribuzione situati nei territori delle due province, nonché i nove decimi delle accise sugli altri prodotti energetici ivi consumati;</p> <p>g) i nove decimi di tutte le altre entrate tributarie erariali, dirette o indirette, comunque denominate, inclusa l'imposta locale sui redditi, ad eccezione di quelle di spettanza regionale o di altri enti pubblici.</p> <p>2. <i>omissis</i></p>	<p><u>Corte costituzionale</u> sentenza 256/2007: non è tributo erariale il contributo per il funzionamento dell'autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.</p>	
<p>Art. 75 bis</p> <p>1. Nell'ammontare delle quote di tributi erariali devolute alla regione e alle province sono comprese anche le entrate afferenti all'ambito regionale e provinciale affluite, in attuazione di disposizioni legislative o amministrative, a uffici situati fuori del territorio della regione e delle rispettive province.</p> <p>2. La determinazione delle quote di cui al comma 1 è effettuata assumendo a riferimento indicatori od ogni altra documentazione idonea alla valutazione dei fenomeni economici che hanno luogo nel territorio regionale e provinciale.</p> <p>3. Salvo quanto diversamente disposto con le disposizioni di cui all'articolo 107, i gettiti di spettanza</p>		

<p>provinciale dell'imposta sul reddito delle società e delle imposte sostitutive sui redditi di capitale, qualora non sia possibile la determinazione con le modalità di cui al comma 2, sono quantificati sulla base dell'incidenza media dei medesimi tributi sul prodotto interno lordo (PIL) nazionale da applicare al PIL regionale o provinciale accertato dall'Istituto nazionale di statistica.</p>		
<p>Art. 76 - Art. 77 omissis</p>		
<p>Art. 78 omissis</p>		
<p>Art. 79</p> <p>1. La regione e le province concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà e all'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti nonché all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento comunitario, dal patto di stabilità interno e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale:</p> <p>a) con l'intervenuta soppressione della somma sostitutiva dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione e delle assegnazioni a valere su leggi statali di settore;</p> <p>b) con l'intervenuta soppressione della somma spettante ai sensi dell'articolo 78;</p> <p>c) con il concorso finanziario ulteriore al riequilibrio della finanza pubblica mediante l'assunzione di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali, anche delegate, definite d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché con il finanziamento di iniziative e di progetti, relativi anche ai territori confinanti, complessivamente in misura pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per ciascuna provincia. L'assunzione di oneri opera comunque nell'importo di 100 milioni di euro annui anche se gli interventi nei territori confinanti risultino per un determinato anno di un</p>	<p><u>Corte costituzionale</u> sentenze 2/1960, 14/1960, 19/1960: ammettono fondi statali speciali (e relativa regolazione) concorrenti in materie di competenza regionale, per ragioni di interesse nazionale.</p> <p><u>Corte costituzionale</u>, sentenza 459/1989: possibile diretto intervento finanziario dello stato, con interferenze in materie provinciali, per affrontare situazioni eccezionali con mezzi straordinari, per esigenze unitarie.</p> <p>Sentenza 451/2006: vi rientra il fondo per l'edilizia a canone speciale</p>	

<p>importo inferiore a 40 milioni di euro complessivi;</p> <p>d) con le modalità di coordinamento della finanza pubblica definite al comma 3.</p> <p>2. Le misure di cui al comma 1 possono essere modificate esclusivamente con la procedura prevista dall'articolo 104 e fino alla loro eventuale modificazione costituiscono il concorso agli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 1.</p> <p>3. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, la regione e le province concordano con il Ministro dell'economia e delle finanze gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento ai saldi di bilancio da conseguire in ciascun periodo. Fermi restando gli obiettivi complessivi di finanza pubblica, spetta alle province stabilire gli obblighi relativi al patto di stabilità interno e provvedere alle funzioni di coordinamento con riferimento agli enti locali, ai propri enti e organismi strumentali, alle aziende sanitarie, alle università non statali di cui all'articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e agli altri enti od organismi a ordinamento regionale o provinciale finanziati dalle stesse in via ordinaria. Non si applicano le misure adottate per le regioni e per gli altri enti nel restante territorio nazionale. A decorrere dall'anno 2010, gli obiettivi del patto di stabilità interno sono determinati tenendo conto anche degli effetti positivi in termini di indebitamento netto derivanti dall'applicazione delle disposizioni recate dal presente articolo e dalle relative norme di attuazione. Le province vigilano sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti di cui al presente comma ed esercitano sugli stessi il controllo successivo sulla gestione dando notizia degli esiti alla competente sezione della Corte dei conti.</p> <p>4. Le disposizioni statali relative all'attuazione degli obiettivi di perequazione e di solidarietà, nonché al rispetto degli obblighi derivanti dal patto di stabilità interno, non trovano applicazione con riferimento alla regione e alle province e sono in ogni caso sostituite da quanto previsto dal presente articolo. La regione e le province provvedono</p>		
---	--	--

<p>alle finalità di coordinamento della finanza pubblica contenute in specifiche disposizioni legislative dello Stato, adeguando la propria legislazione ai principi costituenti limiti ai sensi degli articoli 4 e 5.</p>		
<p style="text-align: center;">Art. 80</p> <p>1. Le province hanno competenza legislativa, nei limiti stabiliti dall'articolo 5, in materia di finanza locale.</p> <p>1 bis. Nelle materie di competenza le province possono istituire nuovi tributi locali. Nel caso di tributi locali istituiti con legge dello Stato, la legge provinciale può consentire agli enti locali di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni o deduzioni nei limiti delle aliquote superiori definite dalla normativa statale e può prevedere, anche in deroga alla disciplina statale, modalità di riscossione.</p> <p>1 ter. Le compartecipazioni al gettito e le addizionali a tributi erariali che le leggi dello Stato attribuiscono agli enti locali spettano, con riguardo agli enti locali del rispettivo territorio, alle province. Ove la legge statale disciplini l'istituzione di addizionali tributarie comunque denominate da parte degli enti locali, alle relative finalità provvedono le province individuando criteri, modalità e limiti di applicazione di tale disciplina nel rispettivo territorio.</p>	<p><u>Corte costituzionale</u>, sentenze 16 e 49 del 2004: no interventi finanziari diretti dello stato a favore dei comuni, vincolati nella destinazione, per normali attività di questi ultimi, in materie di competenza regionale.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 81</p> <p>(1) Per far fronte alle esigenze del bilinguismo la Provincia di Bolzano può assegnare ai comuni una quota di integrazione.</p> <p>(2) Allo scopo di adeguare le finanze dei comuni al raggiungimento delle finalità e all'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi, le province di Trento e di Bolzano corrispondono ai comuni stessi idonei mezzi finanziari, da concordare fra il Presidente della relativa Provincia ed una rappresentanza unitaria dei rispettivi comuni.</p>		
<p style="text-align: center;">Art. 82</p> <p>1. Le attività di accertamento dei tributi nel territorio delle province sono svolte sulla base di indirizzi e obiettivi</p>		

<p>strategici definiti attraverso intese tra ciascuna provincia e il Ministro dell'economia e delle finanze e conseguenti accordi operativi con le agenzie fiscali.</p>		
<p style="text-align: center;">Art. 83</p> <p>(1) La regione, le province ed i comuni hanno un proprio bilancio per l'esercizio finanziario che coincide con l'anno solare. La regione e le province adeguano la propria normativa alla legislazione dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.</p>	<p><u>Costituzione</u> - art. 119, primo comma: "I comuni, le province, le città metropolitane e le regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa."</p> <p><u>Costituzione</u> - art. 81, primo comma: "Le camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo."</p> <p><i>Nota: vedi anche - in connessione - l'art. 84, primo comma dello statuto</i></p>	
<p style="text-align: center;">Art. 84</p> <p>(1) I bilanci predisposti dalla Giunta regionale o da quella provinciale e i rendiconti finanziari accompagnati dalla relazione della giunta stessa sono approvati rispettivamente con legge regionale o provinciale.</p> <p>(2) La votazione dei singoli capitoli del bilancio della regione e della Provincia di Bolzano ha luogo, su richiesta della maggioranza di un gruppo linguistico, per gruppi linguistici.</p> <p>(3) I capitoli di bilancio che non hanno ottenuto la maggioranza dei voti di ciascun gruppo linguistico sono sottoposti nel termine di tre giorni ad una commissione di quattro consiglieri regionali o provinciali, eletta dal consiglio all'inizio della legislatura e per tutta la durata di questa, con composizione paritetica fra i due maggiori gruppi linguistici e in conformità alla designazione di ciascun gruppo.</p> <p>(4) La commissione di cui al comma precedente, entro quindici giorni, deve stabilire, con decisione vincolante per il consiglio, la denominazione definitiva dei capitoli e l'ammontare dei relativi stanziamenti. La decisione è adottata a maggioranza semplice, senza che alcun consigliere abbia voto prevalente.</p> <p>(5) Se nella commissione non si raggiunge la maggioranza su una proposta conclusiva, il Presidente del Consiglio regionale o di quello provinciale trasmette, entro</p>	<p><u>Corte costituzionale</u> sentenze 57/1957 e 7/1959: il regime dell'art. 73 (ora art. 84) riguarda solo i bilanci in senso stretto, e non anche le leggi connesse</p> <p><u>Corte costituzionale</u> sentenza 611/1987: la delibera dell'organo regionale di riesame dei bilanci dev'essere sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 55</p> <p><u>Corte costituzionale</u> sentenza 353/2004 (connessa a 36/2004): ammissibili limiti relativi a nostre spese correnti</p>	<p style="text-align: center;">Art. 84</p> <p>1. I bilanci predisposti dalla Giunta regionale o da quella provinciale e i rendiconti, accompagnati da una relazione della giunta, sono approvati con legge regionale o provinciale.</p> <p>2. Su richiesta della maggioranza di un gruppo linguistico la votazione delle singole unità previsionali di base del bilancio della Regione e della Provincia di Bolzano ha luogo per gruppi linguistici.</p> <p>3. Entro tre giorni le unità previsionali di base che non hanno ottenuto la maggioranza dei voti di ciascun gruppo linguistico sono sottoposte a una commissione di quattro consiglieri regionali o provinciali, eletta dal consiglio all'inizio della legislatura e per tutta la sua durata, con composizione paritetica fra i due maggiori gruppi linguistici e in conformità alle designazioni di ciascun gruppo.</p> <p>4. Entro quindici giorni la commissione prevista dal comma 3 stabilisce la denominazione delle unità previsionali di base e l'ammontare dei relativi stanziamenti, con decisione vincolante per il consiglio. La decisione è adottata a maggioranza semplice, senza che alcun consigliere abbia voto prevalente.</p> <p>5. Se nella commissione non si raggiunge la maggioranza il Presidente del Consiglio regionale o di quello provinciale, entro sette giorni, trasmette il progetto</p>

<p>sette giorni, il progetto del bilancio e tutti gli atti e verbali relativi alla discussione svoltasi in consiglio e in commissione, all'autonoma sezione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa che, entro trenta giorni, deve decidere con lodo arbitrale la denominazione dei capitoli non approvati e l'ammontare dei relativi stanziamenti.</p> <p>(6) Il procedimento di cui sopra non si applica ai capitoli di entrata, ai capitoli di spesa che riportano stanziamenti da iscrivere in base a specifiche disposizioni di legge per un importo predeterminato per l'anno finanziario e ai capitoli relativi a normali spese di funzionamento per gli organi ed uffici dell'ente.</p> <p>(7) Le decisioni di cui al quarto e quinto comma del presente articolo non sono soggette ad alcuna impugnativa né a ricorso davanti la Corte costituzionale.</p> <p>(8) Limitatamente ai capitoli definiti con la procedura di cui ai commi precedenti, la legge di approvazione del bilancio può essere rinviata o impugnata dal Governo solo per motivi di illegittimità concernenti violazioni della Costituzione o del presente statuto.</p> <p>(9) Per l'approvazione dei bilanci e dei rendiconti finanziari della regione è necessario il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri della Provincia di Trento e di quelli della Provincia di Bolzano. Se tale maggioranza non si forma, l'approvazione stessa è data da un organo a livello regionale. Detto organo non può modificare le decisioni in ordine ai capitoli di bilancio eventualmente contestati in base a quanto previsto ai commi terzo, quarto e quinto del presente articolo e definiti con la procedura ivi contemplata.</p>		<p>del bilancio e tutti gli atti e i verbali relativi alla discussione svoltasi in consiglio e in commissione all'autonoma sezione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa che, entro trenta giorni, decide con lodo arbitrale la denominazione delle unità previsionali di base non approvate e l'ammontare dei relativi stanziamenti.</p> <p>6. Il procedimento disciplinato da quest'articolo non si applica alle unità previsionali di base che riportano stanziamenti da iscrivere in base a specifiche disposizioni di legge per un importo predeterminato per l'esercizio finanziario e alle unità previsionali di base relative a normali spese di funzionamento per gli organi e uffici dell'ente.</p> <p>7. Le decisioni previste dai commi 4 e 5 non sono soggette ad alcuna impugnativa.</p> <p>8. Limitatamente alle unità previsionali di base definite con la procedura prevista da quest'articolo, la legge di approvazione del bilancio può essere impugnata dal Governo solo per motivi di illegittimità concernenti violazioni della Costituzione o dello statuto.</p> <p>9. Per l'approvazione dei bilanci e dei rendiconti della regione è necessario il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri di ogni provincia. Se questa maggioranza non si forma l'approvazione è data da un organo regionale. Quest'organo non può modificare le decisioni sulle unità previsionali di base prese in base ai commi 4 e 5.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 85</p> <p>(1) Fino a quando gli scambi di prodotti con l'estero sono soggetti a limitazioni e ad autorizzazioni dello Stato, è facoltà della regione di autorizzare operazioni del genere nei limiti che saranno stabiliti d'accordo fra il Governo e la regione.</p> <p>(2) In caso di scambi con l'estero sulla base di contingenti che interessano l'economia della regione, verrà</p>	<p style="text-align: center;"><i>Nota: articolo in gran parte superato, ma che potrebbe essere prudente conservare</i></p>	

<p>assegnata a questa una quota parte del contingente di importazione ed esportazione, da stabilirsi d'accordo tra il Governo e la regione.</p>		
<p style="text-align: center;">Art. 86</p> <p>(1) Le disposizioni generali sul controllo valutario emanate dallo Stato hanno vigore anche nella regione.</p> <p>(2) Lo Stato, tuttavia, destina, per le necessità d'importazione della regione, una quota parte della differenza attiva fra le valute provenienti dalle esportazioni tridentine e quelle impiegate per le importazioni.</p>		
<p style="text-align: center;">Art. 87</p> <p>(1) Nel territorio regionale sono istituiti un commissario del Governo per la provincia di Trento e un commissario del Governo per la provincia di Bolzano. Spetta ad essi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) coordinare, in conformità alle direttive del Governo, lo svolgimento delle attribuzioni dello Stato nella provincia e vigilare sull'andamento dei rispettivi uffici, salvo quelli riflettenti l'amministrazione della giustizia, la difesa e le ferrovie; 2) vigilare sull'esercizio da parte delle province e degli altri enti pubblici locali delle funzioni ad essi delegate dallo Stato e comunicare eventuali rilievi al Presidente della Provincia; 3) compiere gli atti già demandati al prefetto, in quanto non siano affidati dal presente statuto o da altre leggi ad organi della regione e delle province o ad altri organi dello Stato. <p>(2) Il commissario del Governo in Trento esercita le attribuzioni di cui al n. 2) del precedente comma nei riguardi della regione e delle altre amministrazioni pubbliche aventi competenza sull'intero territorio regionale.</p>	<p><u>Corte costituzionale</u> sentenza 191/1994: ammissibile controllo del commissario del governo su atti comunali in base a legislazione antimafia</p> <p><u>Corte costituzionale</u> sentenza 236/2004: commissari disciplinabili da norme di attuazione (non da altre norme statali). Sui poteri del commissario del governo (limitati dalla disposizione statutaria) vedi corte costituzionale, sentenze 177/1988 e 386/1991</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 88</p> <p>(1) Il commissario del Governo provvede al mantenimento dell'ordine pubblico, del quale risponde</p>		

<p>verso il Ministro per l'interno.</p> <p>(2) A tale fine egli può avvalersi degli organi e delle forze di polizia dello Stato, richiedere l'impiego delle altre forze armate ai termini delle vigenti leggi e adottare i provvedimenti previsti nell'art. 2 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.</p> <p>(3) Restano ferme le attribuzioni devolute dalle leggi vigenti al Ministero dell'interno.</p>		
<p style="text-align: center;">Art. 89</p> <p>(1) Per la provincia di Bolzano sono istituiti ruoli del personale civile, distinti per carriere, relativi alle amministrazioni statali aventi uffici nella provincia. Tali ruoli sono determinati sulla base degli organici degli uffici stessi, quali stabiliti, ove occorra, con apposite norme.</p> <p>(2) Il comma precedente non si applica per le carriere direttive dell'amministrazione civile dell'interno, per il personale della pubblica sicurezza e per quello amministrativo del Ministero della difesa.</p> <p>(3) I posti dei ruoli di cui al primo comma, considerati per amministrazione e per carriera, sono riservati a cittadini appartenenti a ciascuno dei tre gruppi linguistici, in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi, quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nel censimento ufficiale della popolazione.</p> <p>(4) L'attribuzione dei posti riservati a cittadini di lingua tedesca e ladina sarà effettuata gradualmente, sino al raggiungimento delle quote di cui al comma precedente, mediante le nuove assunzioni in relazione alle vacanze che per qualsiasi motivo si determinano nei singoli ruoli.</p> <p>(5) Al personale dei ruoli di cui al primo comma è garantita la stabilità di sede nella provincia, con esclusione degli appartenenti ad amministrazioni o carriere per le quali si rendano necessari trasferimenti per esigenze di servizio e per addestramento del personale.</p> <p>(6) I trasferimenti del personale di lingua tedesca saranno, comunque, contenuti nella percentuale del dieci per cento dei posti da esso complessivamente occupati.</p> <p>(7) Le disposizioni sulla riserva e ripartizione proporzionale tra i gruppi linguistici italiano e tedesco dei</p>		

<p>posti esistenti nella provincia di Bolzano sono estese al personale della magistratura giudicante e requirente. È garantita la stabilità di sede nella provincia stessa ai magistrati appartenenti al gruppo linguistico tedesco, ferme le norme dell'ordinamento giudiziario sulle incompatibilità. Si applicano anche al personale della magistratura in provincia di Bolzano i criteri per la attribuzione dei posti riservati ai cittadini di lingua tedesca, fissati nel quarto comma del presente articolo.</p>		
<p style="text-align: center;">Art. 90</p> <p>(1) Nel Trentino-Alto Adige è istituito un tribunale regionale di giustizia amministrativa con una autonoma sezione per la provincia di Bolzano, secondo l'ordinamento che verrà stabilito al riguardo.</p>	<p><u>Costituzione</u> - art. 125, primo comma: "Nella regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della regione."</p> <p><u>Corte costituzionale</u> sentenza 316/2004: legittima la presenza di componenti non togati nel consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, prevista dalle norme d'attuazione di quello statuto</p> <p><u>Corte costituzionale</u> sentenza 239/2007: norme di attuazione non incidono su competenze generali dei TAR, che quindi sono di competenza statale</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 91</p> <p>(1) I componenti della sezione per la provincia di Bolzano di cui all'art. 90 del presente statuto devono appartenere in egual numero ai due maggiori gruppi linguistici.</p> <p>(2) La metà dei componenti la sezione è nominata dal Consiglio provinciale di Bolzano.</p> <p>(3) Si succedono quali presidenti della sezione per uguale periodo di tempo un giudice di lingua italiana ed un giudice di lingua tedesca assegnati al collegio. Il presidente è nominato tra i magistrati di carriera che compongono il collegio, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.</p> <p>(4) Al presidente della sezione è dato voto determinante in caso di parità di voti, tranne che per i ricorsi avverso provvedimenti amministrativi lesivi del principio di parità tra i gruppi linguistici e la procedura di</p>	<p><i>Nota: il secondo periodo del terzo comma sembrerebbe far pensare che i magistrati non di nomina provinciale debbano essere di carriera, e quindi non di nomina politica. Ma le norme d'attuazione hanno statuito diversamente</i></p>	

approvazione dei bilanci regionali e provinciali.		
<p style="text-align: center;">Art. 92</p> <p>(1) Gli atti amministrativi degli enti ed organi della pubblica amministrazione aventi sede nella regione, ritenuti lesivi del principio di parità dei cittadini in quanto appartenenti ad un gruppo linguistico, possono essere impugnati dinanzi alla autonoma sezione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa, da parte dei consiglieri regionali o provinciali e, in caso di provvedimenti dei comuni nella provincia di Bolzano, anche da parte dei consiglieri dei comuni di tale provincia, qualora la lesione sia stata riconosciuta dalla maggioranza del gruppo linguistico consiliare che si ritiene leso.</p> <p>(2) Parimenti gli atti amministrativi di cui al primo comma ritenuti lesivi del principio di parità tra i cittadini di lingua italiana, ladina, mochena e cimbra, residenti nella provincia di Trento, possono essere impugnati dinanzi al tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento da parte dei consiglieri regionali o provinciali e, in caso di provvedimenti dei comuni, anche da parte dei consiglieri comunali dei comuni delle località ladine, mochene o cimbre, qualora la lesione sia riconosciuta da un quinto del consiglio comunale.</p>		
<p style="text-align: center;">Art. 93</p> <p>(1) Delle sezioni del Consiglio di Stato investite dei giudizi d'appello sulle decisioni dell'autonoma sezione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa di cui all'art. 90 del presente statuto fa parte un consigliere appartenente al gruppo di lingua tedesca della provincia di Bolzano.</p>		
<p style="text-align: center;">Art. 94</p> <p>(1) Alla nomina, alla decadenza, alla revoca, alla dispensa dall'ufficio dei giudici conciliatori e viceconciliatori, provvede il Presidente della Regione in virtù di delegazione del Presidente della Repubblica, osservate le altre norme in materia, stabilite dall'ordinamento giudiziario.</p>	<p><i>Nota: l'articolo è superato (e dev'essere adeguato) in relazione alla nuova figura dei giudici di pace. Per una prima revisione del testo ci si è basati sull'art. 6 del d.lgs. n. 267 del 1992, costituzionalizzando alcuni suoi principi. Una revisione più profonda, ovviamente, ha risvolti politici.</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 94</p> <p>1. Alla nomina, alla decadenza e alla dispensa dall'ufficio dei magistrati onorari investiti delle funzioni di giudice di pace si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente della Giunta regionale, osservate le altre norme dell'ordinamento giudiziario in materia.</p>

<p>(2) L'autorizzazione all'esercizio delle funzioni di cancelliere e di usciere presso gli uffici di conciliazione è data alle persone, che hanno i requisiti prescritti dall'ordinamento giudiziario, dal Presidente della Regione.</p> <p>(3) Alla revoca ed alla sospensione temporanea dell'autorizzazione, nei casi previsti dall'ordinamento giudiziario, provvede lo stesso presidente.</p> <p>(4) Nei comuni del territorio della provincia di Bolzano, per la nomina a conciliatori, viceconciliatori, cancellieri ed uscieri degli uffici di conciliazione è richiesta la piena conoscenza delle lingue italiana e tedesca</p>		<p>2. In provincia di Bolzano, per la nomina dei giudici di pace e per la nomina o il trasferimento degli addetti alle relative cancellerie e degli ausiliari è richiesta la conoscenza delle lingue italiana e tedesca, accertata nei modi stabiliti dalla legge.</p>
<p>Art. 95</p> <p>(1) La vigilanza sugli uffici di conciliazione è esercitata dalle giunte provinciali.</p>	<p><i>Nota: vedi l'art. 94</i></p>	<p>Art. 95</p> <p>1. La vigilanza sugli uffici del giudice di pace è esercitata disgiuntamente dal presidente del tribunale e dalla Giunta provinciale.</p>
<p>Art. 96</p> <p>(1) Nei comuni divisi in borgate o frazioni possono essere istituiti, con legge provinciale, uffici distinti di giudice conciliatore.</p>	<p><i>Nota: vedi l'art. 94</i></p>	<p>Art. 96</p> <p>1. L'istituzione di sedi distaccate dell'ufficio del giudice di pace è disposta dal Ministro di grazia e giustizia d'intesa con la provincia autonoma.</p>
<p>Art. 97</p> <p>(1) Ferme le disposizioni contenute negli articoli 56 e 84, commi sesto e settimo, del presente statuto la legge regionale o provinciale può essere impugnata davanti la Corte costituzionale per violazione della Costituzione o del presente statuto o del principio di parità tra i gruppi linguistici.</p> <p>(2) L'impugnazione può essere esercitata dal Governo.</p> <p>(3) La legge regionale può, altresì, essere impugnata da uno dei consigli provinciali della regione, la legge provinciale dal Consiglio regionale o dall'altro Consiglio provinciale della regione.</p>	<p><u>Costituzione</u> - art. 127, primo e secondo comma: "Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.</p> <p>La regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge."</p> <p><i>Nota: vedi l'art. 55</i></p>	<p>Art. 97</p> <p>1. Ferme le disposizioni contenute negli articoli 55, 56 e 84, ottavo comma, la legge regionale o provinciale può essere impugnata dal Governo davanti alla Corte costituzionale per violazione dello statuto o del principio di parità tra i gruppi linguistici.</p> <p>2. La legge regionale, inoltre, può essere impugnata da uno dei consigli provinciali; la legge provinciale dal Consiglio regionale o dall'altro Consiglio provinciale.</p>
<p>Art. 98</p> <p>(1) Le leggi e gli atti aventi valore di legge della Repubblica possono essere impugnati dal Presidente della Regione o da quello della Provincia, previa deliberazione</p>	<p><u>Costituzione</u> - art. 127, secondo comma: "La regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro</p>	<p>Art. 98</p> <p>1. Se le leggi o gli atti aventi valore di legge dello Stato o di un'altra regione ledono la sfera di competenze della Regione, delle province o dei relativi enti locali o,</p>

<p>del rispettivo Consiglio, per violazione del presente statuto o del principio di tutela delle minoranze linguistiche tedesca e ladina.</p> <p>(2) Se lo Stato invade con un suo atto la sfera di competenza assegnata dal presente statuto alla Regione o alle province, la Regione o la Provincia rispettivamente interessata possono proporre ricorso alla Corte costituzionale per regolamento di competenza.</p> <p>(3) Il ricorso è proposto dal Presidente della Regione o da quello della Provincia, previa deliberazione della rispettiva Giunta.</p> <p>(4) Copia dell'atto di impugnazione e del ricorso per conflitto di attribuzione deve essere inviata al commissario del Governo in Trento, se trattasi della Regione o della Provincia di Trento, e al commissario del Governo in Bolzano, se trattasi della Provincia di Bolzano.</p>	<p>sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge."</p> <p><u>Corte costituzionale</u>, sentenze 267/2003 e 283/2004: sull'estensione degli effetti delle sentenze all'altra provincia</p> <p><u>Corte costituzionale</u> sentenza 239/2007: la provincia può invocare violazione di qualsiasi norma dello statuto. Sentenze 95/2007 e 169/2007: le regioni possono invocare anche violazione di competenze degli enti locali</p> <p><u>Corte costituzionale</u> sentenza 401/2007: clausola con obbligo di adeguamento non determina l'abrogazione di leggi provinciali preesistenti</p>	<p>comunque, violano lo statuto o il principio di tutela delle minoranze linguistiche tedesca o ladina, la Regione o la Provincia interessata possono ricorrere alla Corte costituzionale. Il ricorso è proposto dal Presidente della Regione o da quello della Provincia, previa deliberazione del rispettivo consiglio.</p> <p>2. Se lo Stato o un'altra regione invadono con un loro atto la sfera di competenze della Regione o delle province, la Regione o la Provincia interessata possono ricorrere alla Corte costituzionale per conflitto di attribuzioni. Il ricorso è proposto dal Presidente della Regione o da quello della Provincia, previa deliberazione della rispettiva giunta.</p>
<p>Art. 99</p> <p>(1) Nella regione la lingua tedesca è parificata a quella italiana che è la lingua ufficiale dello Stato. La lingua italiana fa testo negli atti aventi carattere legislativo e nei casi nei quali dal presente statuto è prevista la redazione bilingue.</p>	<p><u>Corte costituzionale</u> sentenza 315/2009: legittime modifiche della sola traduzione di una legge (e quindi del testo in una sola lingua)</p>	
<p>Art. 100</p> <p>(1) I cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano hanno facoltà di usare la loro lingua nei rapporti cogli uffici giudiziari e con gli organi e uffici della pubblica amministrazione situati nella provincia o aventi competenza regionale, nonché con i concessionari di servizi di pubblico interesse svolti nella provincia stessa.</p> <p>(2) Nelle adunanze degli organi collegiali della regione, della Provincia di Bolzano e degli enti locali in tale provincia può essere usata la lingua italiana o la lingua tedesca.</p> <p>(3) Gli uffici, gli organi e i concessionari di cui al primo comma usano nella corrispondenza e nei rapporti orali la lingua del richiedente e rispondono nella lingua in cui gli atti sono stati avviati da altro organo o ufficio; ove sia avviata d'ufficio, la corrispondenza si svolge nella</p>	<p><u>Corte costituzionale</u> sentenza 188/1987: sul necessario uso congiunto delle lingue italiana e tedesca in leggi e attestazioni, con riguardo agli Erbhoefe</p>	

<p>lingua presunta del cittadino cui è destinata.</p> <p>(4) Salvo i casi previsti espressamente - e la regolazione con norme di attuazione dei casi di uso congiunto delle due lingue negli atti destinati alla generalità dei cittadini, negli atti individuali destinati ad uso pubblico e negli atti destinati a pluralità di uffici - è riconosciuto negli altri casi l'uso disgiunto dell'una o dell'altra delle due lingue. Rimane salvo l'uso della sola lingua italiana all'interno degli ordinamenti di tipo militare.</p>		
<p>Art. 101</p> <p>(1) Nella provincia di Bolzano le amministrazioni pubbliche devono usare, nei riguardi dei cittadini di lingua tedesca, anche la toponomastica tedesca, se la legge provinciale ne abbia accertata l'esistenza ed approvata la dizione.</p>		
<p>Art. 102</p> <p>(1) Le popolazioni ladine e quelle mochene e cimbre dei comuni di Fierozzo, Frassilongo, Palù del Fersina e Luserna hanno diritto alla valorizzazione delle proprie iniziative ed attività culturali, di stampa e ricreative, nonché al rispetto della toponomastica e delle tradizioni delle popolazioni stesse.</p> <p>(2) Nelle scuole dei comuni della provincia di Trento ove è parlato il ladino, il mocheno o il cimbro è garantito l'insegnamento della lingua e della cultura ladina o tedesca.</p>		
<p>Art. 103</p> <p>(1) Per le modificazioni del presente statuto si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali.</p> <p>(2) L'iniziativa per le modificazioni del presente statuto appartiene anche al Consiglio regionale su proposta dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano e successiva conforme deliberazione del Consiglio regionale.</p> <p>(3) I progetti di modificazione del presente statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati</p>	<p><i>Nota: il II comma non è univoco, nel senso che non stabilisce se la proposta dev'essere di ambo i consigli (concordi). L'ultima interpretazione pare preferibile (ed è conforme alla prassi): s'è corretto in tal senso.</i></p>	<p>Art. 103</p> <p>1. Per le modificazioni dello statuto si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali.</p> <p>2. L'iniziativa per le modificazioni dello statuto appartiene anche al Consiglio regionale, che delibera in conformità a una concorde proposta dei consigli provinciali.</p> <p>3. I progetti di modificazione dello statuto d'iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo al Consiglio regionale e ai consigli</p>

<p>dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale e ai consigli provinciali, che esprimono il loro parere entro due mesi.</p> <p>(4) Le modifiche allo statuto approvate non sono comunque sottoposte a referendum nazionale.</p>		<p>provinciali, che esprimono il loro parere entro sessanta giorni.</p> <p>4. Le modifiche allo statuto approvate dal parlamento non sono sottoposte a referendum.</p>
<p>Art. 104</p> <p>(1) Fermo quanto disposto dall'articolo 103, le norme del titolo VI e quelle dell'articolo 13 possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della regione o delle due province.</p> <p>(2) Le disposizioni di cui agli articoli 30 e 49, relative al cambiamento del Presidente del Consiglio regionale e di quello del Consiglio provinciale di Bolzano, possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, rispettivamente, della regione o della Provincia di Bolzano.</p>	<p><u>Corte costituzionale</u> sentenza 180/1976: la concorde richiesta del secondo comma dev'essere deliberata dagli organi competenti e rivolta al legislatore ordinario</p> <p><i>Nota: l'organo competente in base alle ultime parole del I e del II comma non è univocamente determinabile (anche tenendo conto del rinvio all'art. 103: vedi la relativa nota). Sarebbe bene risolvere l'ambiguità, ma la questione ha risvolti politici d'attualità</i></p>	<p>Art. 104</p> <p>1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 103, l'articolo 13 e il titolo VI possono essere modificati con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della regione o delle due province.</p> <p>2. Gli articoli 30 e 48 ter, relativi al cambiamento del Presidente del Consiglio regionale e del Consiglio provinciale di Bolzano, possono essere modificati con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e della Regione o, rispettivamente, della Provincia di Bolzano.</p>
<p>Art. 105</p> <p>(1) Nelle materie attribuite alla competenza della regione o della provincia, fino a quando non sia diversamente disposto con leggi regionali o provinciali, si applicano le leggi dello Stato.</p>		
<p>Art. 106</p> <p>(1) Nelle materie trasferite dalla competenza della regione a quella delle province, le leggi regionali vigenti alla data di entrata in vigore della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, continuano ad applicarsi fino a quando non sia diversamente disposto con legge provinciale.</p>		
<p>Art. 107</p> <p>(1) Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale, due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al</p>	<p><u>Corte costituzionale</u> sentenze 37/1989 e 95/1994: sull'obbligatorietà del parere della commissione paritetica, come requisito di legittimità delle norme d'attuazione</p> <p><u>Corte costituzionale</u> sentenza 109/1995: nomina del presidente della commissione non è potere (unilaterale) del governo</p>	

<p>gruppo linguistico tedesco.</p> <p>(2) In seno alla commissione di cui al precedente comma è istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della Provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia. Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano.</p>		
<p style="text-align: center;">Art. 108</p> <p>(1) Salvi i casi espressamente previsti, i decreti legislativi contenenti le norme di attuazione dello statuto saranno emanati entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1.</p> <p>(2) Se nei primi diciotto mesi le commissioni di cui all'articolo precedente non hanno emesso in tutto o in parte i propri definitivi pareri sugli schemi delle norme di attuazione, il Governo provvede nei successivi sei mesi alla emanazione dei relativi decreti, prescindendo dal parere delle commissioni stesse.</p> <p>(3) Con norme di attuazione da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, sono determinati i beni di cui all'art. 68 del presente statuto che passano alle province, nonché le modalità per la consegna dei beni stessi.</p>	<p><u>Corte costituzionale</u> sentenza 19/1960: ammette che le norme d'attuazione contengano disposizioni d'altro genere (specificative dello statuto, con delega amministrativa in un sottosettore che lo stato non vuole dismettere)</p> <p><u>Corte costituzionale</u> sentenza 71/1962: necessaria legislazione provinciale per attuare certi passaggi di competenze amministrative</p> <p><u>Corte costituzionale</u> sentenza 11/1966: le attribuzioni trasferite dalle norme di attuazione non possono assumere una sfera più ampia rispetto a quella degli organi statali periferici</p> <p><u>Corte costituzionale</u> sentenza 136/1969: non necessità di norme d'attuazione per esercizio di competenze provinciali</p> <p><u>Corte costituzionale</u> sentenza 160/1985: non perentorietà dei termini stabiliti dall'art. 108</p> <p><u>Corte costituzionale</u> sentenza 353/2001: esecuzione anche praeter legem da parte delle norme d'attuazione. Idem: sentenza 132/2009</p> <p><u>Corte costituzionale</u> sentenza 38/2003: immutabilità delle norme d'attuazione da parte di leggi o di regolamenti di delegificazione</p> <p><u>Corte costituzionale</u> sentenza 236/2004: norme d'attuazione per trasferire competenze amministrative transitate in base all'art. 10 della l.cost. 3/2001.</p> <p><u>Corte costituzionale</u> sentenza 51/2006: valore interpretativo e integrativo delle norme d'attuazione nella definizione delle materie di competenza regionale. Sul valore delle norme d'attuazione ("norme interposte") vedi anche la sentenza 483/1991, oltre alle sentenze 14/1956 e</p>	

	<p>15/1956</p> <p><u>Corte costituzionale</u> sentenza 50/2007: le norme d'attuazione non possono trasformare competenze concorrenti in esclusive</p> <p><u>Corte costituzionale</u> sentenza 373/2007: non servono norme d'attuazione se non c'è creazione di uffici regionali in sostituzione di uffici statali</p>	
<p>Art. 109</p> <p>(1) Con norme di attuazione da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, sono indicati i beni del patrimonio storico ed artistico di interesse nazionale, esclusi dalla competenza provinciale di cui all'art. 8, n. 3) del presente statuto.</p> <p>(2) Entro lo stesso termine sono emanate le norme di attuazione dell'art. 19 del presente statuto.</p> <p>(3) Qualora le norme di cui ai commi precedenti non siano emanate nel termine stabilito, le province possono assumere, con legge, le relative funzioni amministrative.</p>		
<p>Art. 110</p> <p>(1) La data di inizio e le modalità tecniche per l'applicazione delle norme in materia finanziaria contenute nella legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, che integrano e modificano le disposizioni contenute nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, sono stabilite con norme di attuazione da emanare tempestivamente in relazione al passaggio delle funzioni alle province e comunque non oltre il termine di cui al primo comma dell'art. 108 del presente statuto.</p>	<p><i>Nota: disposizione transitoria, che può essere soppressa o non riprodotta</i></p>	
<p>Art. 111</p> <p>(1) In relazione al trasferimento di competenze dalla regione alle province, disposto dalla legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, si provvede al passaggio di uffici e personale dalla regione alle province, con decreto del Presidente della Regione, sentita la Giunta provinciale interessata, facendo salvi la posizione di stato e il trattamento economico del personale trasferito, e tenendo</p>	<p><i>Nota: disposizione transitoria, che può essere soppressa o non riprodotta</i></p>	

conto delle esigenze familiari, della residenza e del gruppo linguistico dei dipendenti.		
<p style="text-align: center;">Art. 112</p> <p>(1) Con convenzioni stipulate tra la regione e la provincia interessata si provvede alla sistemazione degli oneri finanziari relativi ai mutui passivi pluriennali stipulati per competenze devolute dalla legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, dalla regione alle province, nonché alla regolamentazione di altri rapporti patrimoniali e finanziari.</p>	<i>Nota: disposizione transitoria, che può essere soppressa o non riprodotta</i>	
<p style="text-align: center;">Art. 113</p> <p>(1) Restano ferme le disposizioni contenute nella legge della Provincia di Bolzano 5 gennaio 1958, n. 1, concernenti l'assistenza a studenti universitari, salva la potestà della provincia stessa di aggiornare i limiti di valore e di modificare il numero delle borse di studio.</p>	<i>Nota: disposizione da rivedere nell'ambito di un'attribuzione più ampia di competenze (vedi l'elenco delle materie di competenza provinciale)</i>	
<p style="text-align: center;">Art. 114</p> <p>(1) La traduzione in lingua tedesca del presente testo unico concernente lo statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige (Trentino - Südtirol) sarà pubblicata nel "Bollettino ufficiale" della regione.</p>		
<p style="text-align: center;">Art. 115</p> <p>(1) Le disposizioni di cui all'art. 25, secondo e quarto comma, del presente statuto si applicano dalla prima scadenza del Consiglio regionale in carica alla data di entrata in vigore della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1.</p>	<i>Nota: disposizione transitoria, che può essere soppressa o non riprodotta</i>	

MC